REGOLE DELLA CONGREGATIONE DELLA GLORIOSISSIMA ASSONTA [!]...

Congregazione dell'Assunta, ...

REGOLE
DELLA
CONGREGATIONE
DELLA GLORIOSISSIMA VERGINE ASSONTA.

Nella Casa professa della Compagnia di Giesù in Roma.

IN ROMA.
Nella Stamperia della Camera Apostolica. 1629.
Con l'auttorità de' Superiori.

Imprimatur, si videbitur Reuerendissimo P. Mag. Sac. Pal. Apost.

A. Episc. Bellicastr. Vicesg.

Imprimatur.

Fr. Hyacinthus Lupus Socius Reuerendissimi P. Mag. Sac. Pal. ac totius Ordinis Prædicatorum Vicarij Apostolici.

REGOLE COMMMVNI.

PARTE PRIMA.

Circa quello, che li fratelli deuono fare verso se stessi.

I. ESsendo questa Congregatione instituita, e fondata sotto la protettione della beatissima Vergine Madre di Dio, e sotto il titolo dell'Assontione di essa, procurino li fratelli con ogni studio di segnalarsi nella deuotione di questa Regina de i Cieli, e particolarmente del misterio della sua Assontione, che è il termine, e compimento di tutti gl'altri suoi mirabili misterij.

II. Il fine, e scopo di questa Congregatione, mediante l'indrizzo de i Padri della Compagnia di Giesù, primieramente ha da essere, & è, che ciascuno de' fratelli attenda all'aiuto, e profitto spirituale di se stesso, e della sua famiglia, con ogai diligenza. Secondariamente, rhe anco ciascuno esserciti la carità nelle opere di misericordia corporali, e spirituali verso i prossimi, secondo la possibilità, e commodità sua, e se-

condo ſe glie ne porgeranno le occaſioni: pigliando come peculiare, e proprio eſſercitio, & inſtituto di queſta Congregatione il procurar di metter pace frà nemici, e maleuoli, e di ſedare le diſcordie, e brighe, come più à baſſo diſteſamente ſi dice nella Parte quarta.

III. Per arriuar facilmente al ſudetto fine della Congregatione ſaranno ottimi, e ſicuri mezzi l'oratione, ſpecialmente la mentale; la frequenza de' Sacramenti, così profitteuole, e neceſſaria per conſeguir vittoria contra la carne, il mondo, & il demonio; l'attendere all'acquiſto delle virtù, e della perfettione chriſtiana, & il far'alle volte gl'eſſercitij ſpirituali, e di mortificatione, ſpecialmente quelli, che dal Padre della Congregatione ſarà giudicato eſſer più iſpediente di fare per ſeruitio del Signore, e per vtilità de' fratelli.

IV. Doueranno li fratelli di queſta Congregatione almeno ogni meſe vna volta confeſſarſi, e poi nell'Oratorio communicarſi ogni prima domenica del meſe, & in tutte le feſte principali del Signore, e della bea-

tiſsima

tissima Vergine, in quella di tutti i Santi, & in quelle de gl'Apostoli. Si lascia però all'arbitrio di ciascuno il farlo più spesso per maggior frutto suo, e per maggior edificatione d'altri, come veri fratelli di tal Congregatione: e si come ciascuno si potrà eleggere il Confessore, che più sarà di sua sodisfattione, così conuiene, che n'habbia vno certo, & ordinario.

V. Ciascun fratello farà ogni giorno almeno vn quarto d'hora d'oratione mentale, ò la matina subito che s'è leuato, (e questo è il meglio e più sicuro) ò, la sera auanti cena, o in altro tempo, che più gli sarà cōmodo, pigliandosi à meditare qualche punto della vita, e passione di Christo Signor nostro, massime secondo l'ordine del Rosario: e per questo effetto sarà bene che habbia qualche libretto spirituale, e di meditationi, seruendosi di quei punti, secondo l'indrizzo del Padre della Congregatione, o del suo Cōfessore, per cauarne maggior frutto.

VI. Dirà ogni giorno ciascun fratello sette volte il Pater noster, & altretante l'Aue Maria, à lode delle sette

allegrezze della beata Vergine, accioch' ella ci impetri li ſette doni dello Spirito ſanto, e la ſua ſanta gratia; e pregarà per la ſalute propria, per l'aiuto de' peccatori, per l'eſſaltatione di Santa Chieſa, per l'aumento della Congregatione, per quei, che ſtanno in peccato mortale, o, in qualche diſſentione, e per l'anime de' fedeli defonti. Il Sabbato poi dirà di più l'hinno, O glorioſa domina, con li verſicoli, & oratione dell'Aſſontione. E ſappino li fratelli, che co'l dire queſte ſette volte il Pater noſter, e l'Aue Maria in qualche Chieſa di quelle della Compagnia di Gieſù, ouero in altre quando eſsi fratelli ſi trouano in luoghi, oue non ſono Chieſe di detta Compagnia, guadagnano tutte l'indulgenze, che in quei giorni, che li dicono, ſono in qual ſi ſia Chieſa dentro, e fuori le mura di Roma.

VII. Tutti aſcoltino ogni giorno la Meſſa quando potranno, ancorche non ſia feſta d'obligo, eſſendo coſa tanto ſalutifera: ma quando per qualche neceſsità, o, impedimento d'importanza non poteſſero, faccino in luogo d'vdir la Meſſa qualche al-

tra

tra deuotione. E mentre l'ascoltaranno s'astenghino da parlar cõ altri, e procurino di starui attenti, e con molta riuerenza interiore, & esteriore. Frequentino anche le prediche, e li diuini vfficij, e le visite de'luoghi pij.

VIII. S'auuezzino tutti à far ogni sera diligentemente prima d'andar' à dormire l'essame della coscienza, secondo quei cinque punti, che stanno stampati nel fine di questo libretto.

IX. Ciascuno secondo l'indrizzo del suo Confessore, ouero del Padre della Congregatione (co'l quale per questo sarà bene alle volte parlare, e trattare familiarmente fuor de i tempi delle Congregationi) attenda alla mortificatione delle sue passioni, e specialmente di quelle, dalle quali è ordinariamente più molestato, al che aiutarà grandemente l'essame particolare ordinato per estirpar'i vitij, e difetti, si come gli sarà meglio mostrato dal detto Padre.

X. Procurino tutti con ogni sforzo di dar qnalche tempo alla lettione de' libri spirituali, la quale suol'essere

di gran giouamento per l'oratione, e di grand'aiuto in ogn'altro essercitio virtuoso, e sarà bene, che si dimandi parere al Padre, o, al Confessore circa l'elettione de'libri più accommodati al suo particolar bisogno.

XI. Oltre di ciò procurino di parlar spesso co'l Padre della Congregatione de'mezzi per acquistar le virtù, & de'modi di conoscere, e difendersi dalle tentationi del nemico dell'anime nostre, e vincerle, per il qual'effetto è molto lodeuole l'eleggersi qualche particolar sorte di mortificatione fra settimana.

PARTE SECONDA.

Circa quello, che i fratelli deuono fare verso i Superiori.

XII. Doueranno in generale, & in particolare honorare, e riuerire il Padre della Congregatione, come Padre di tutti, ilquale può dispensare nelle regole, e nelle consuetudini, & ordini di essa Congregatione, quando, e come giudicarà che sia ispediente. Onde conuiene

uiene che non si facci nella Congregatione cosa di momento senza sua saputa, e consenso.

XIII. Honoraranno anche, e portaranno ogni rispetto al Prefetto di essa Congregatione, al quale, come à capo di quella, tutti doueranno con ogni prōtezza vbidire nelle cose appartenenti al seruitio di Dio, & al bene della Congregatione. Non mancaranno d'honorare, e rispettare similmente li doi Assistenti, essendo primi tra gl'altri, e dati al Prefetto per aiuto, e conseglio nel gouerno; e così anco faranno con tutti gl'altri vfficiali nelle cose toccanti alli loro vfficij.

XIV. Ognuno accettarà con la deuuta prontezza, & humiltà le penitenze, e mortificationi, che gli saranno imposte da'Superiori, o, sia per suoi mancamenti, o per solo essercitio di virtù: e le adempirà con mostrar desiderio d'emendatione: similmente quando sarà ripreso, o, corretto dal Padre, o, dal Prefetto, l'ascoltarà humilmente, e patientemente.

XV. Quādo ad alcuno sarà dato qualsuoglia vfficio, o, imposto negotio

dal Padre, o, dal Prefetto, ò, dalla Congregatione, l'accetti con ogni carità, e prontezza, e senza scusa, procurandone l'essecutione con la diligenza, che si conuiene: e se dopo d'hauerui fatta sopra matura consideratione gl'occorresse qualche difficoltà, la potrà priuatamente rappresentare, à fine di deliberarsi meglio quelche sia ispediente di fare.

PARTE TERZA.

Circa quello, che li fratelli deuono fare tra di loro.

XVI. PRocurino i fratelli d'amarsi l'vn l'altro con vero, e sincero amore, e di conseruar la pace tra se, e con gl'altri, stando tra di loro vniti cō quel vincolo di stretta carità, che si conuiene à veri figliuoli della beatissima Vergine, & à fratelli di tal Congregatione, fuggendo ogni minima occasione de disunione: e quando per qualche fragilità succedesse fra di loro cosa contraria à questo santo instituto della Congregatione, chi n'hauerà

notitia ne dia subito auiso al Padre, acciochè vi possa quanto prima opportunamente prouedere.

XVII. Succedendo qualche differenza, o, lite, per interesse di robba, o, per altra causa simile tra fratelli, si procuri cō fraterna carità per mezzo del Padre, e del Prefetto, che, o, per via d'accordo, o, per via di compromesso si termini con la maggior breuità, & amoreuolezzà posibile.

XVIII. Incorrēdo alcuno de' fratelli in qualche infermità, o altra disgratia di momento, si procuri che ne sia auisato il Padre, o, il Prefetto, acciò posino dar'ordine che sia visitato, e consolato da gl'altri della Congregatione con quelli vfficij di carità, che si conuengono, e si possa anco ricordare, & imporre à i fratelli quelche tocca le orationi da farsi per li suoi bisogni così corporali, come spirituali.

XIX. Passando alcuno de' fratelli da questa all'altra vita, ciascun Sacerdote della Congregatione dirà per l'anima sua vna Messa l'istesso giorno della morte, o, della notitia di essa, se sarà posibile, o, come prima possa; e gl'altri gliela faranno

dire quanto più presto potranno, procurando, che sia in qualche altare priuilegiato; applicandogli anco quelle indulgenze, che hauerà in corone, medaglie, o, altre cose, che seruono à cauar'anime dal Purgatorio. Se gli dichi anco da fratelli congregati nell'Oratorio dopò la Messa di Requiem l'vfficio generale de'morti. Di più per vn mese intiero i fratelli dichino ogni giorno il Deprofundis per l'anima sua con l'oratione de'Morti, ouero tre volte il Pater noster, e l'Aue Maria. Da questi suffragij però restino esclusi quelli, che essendo presenti in Roma nõ sono scritti nella tauoletta de'fratelli frequentanti, ouero essendo assenti non haueranno per doi anni scritto alla Congregatione, e mostrato di tener conto di essa. In oltre si ricordino tutti di raccomandar'al Signore nelle loro orationi le anime de'fratelli defonti in generale.

XX. Quando s'hauerà da dar voto, ouero occorrera consultare, o, trattar di riceuere nella Congregatione qualche nuouo fratello, o, di eleggere Prefetto, Assistenti, Consiglieri, o,

ri, o, altri Vfficiali, o, d'altra materia, che ricerchi voto, o, consulta, procurino tutti di procedere senza rispetti humani, e con ogni libertà, e sincerità d'intentione, eleggendo sempre quelli, che giudicaranno più à proposito in loro coscienza, con hauer risguardo solamente al maggior seruitio di Dio, & al bene commune della Congregatione.

PARTE QVARTA.

Circa quello, che i fratelli deuono fare verso i prossimi.

XXI. Non solo fugghino tutte le male compagnie, & ogni sorte d'occasione, che possa apportar'alcun danno all'anime loro, come sono giuochi, e luoghi de dissolutione, procurando di conuersar spesso, e per il più con persone, dalle quali posino esser'aiutati co'l buon'essempio, e guardandosi dalle cattiue parole, dalle scandalose mormorationi, e da altri inconuenienti, che oltre l'offesa di Dio tolgono il buon nome, e credito alla Congregatione, e la fama altrui, ma anche si sfor-

si sforzino d'esser loro medesimi molto esemplari con le buone parole, vita, e costumi; e d'indurre i prossimi con esse, e co i caritatiui consegli, alle medesime virtù, e bontà di vita, alla frequenza de' Sacramenti, & alla meditatione, & oratione mentale, cosa tanto vtile per la salute dell'anime: e finalmente s'adoprino volentieri in seruitio, e beneficio di detti prossimi così temporale come spirituale.

XXII. Non si contentino i fratelli di saper'essi bene la dottrina christiana, ma procurino anco, che la sappino tutti di casa sua, così figliuoli, & altri congionti di sangue, come seruitori, e familiari, à i quali diano conueniẽte commodità d'impararla, e di sodisfar'à tutti gl'altri oblighi, ch'hanno anch'essi come christiani, come di sentir la Messa ogni Domenica, e festa di precetto, e di confessarsi, e communicarsi à suoi debiti tempi, essortandoli anco à farlo più volte l'anno, e similmente di osseruare tutti li commandamenti di Dio, e della Santa Chiesa, prouedendo in ogni miglior modo possibile, che nelle case loro non

s'offen-

s'offenda la diuina Maestà, ne meno ve ne sia occasione.

XXIII. E già che, come si è accennato nella parte prima al numero secondo, è peculiare, e proprio essercitio, & instituto di questa Congregatione il procurar di metter pace fra nemici, o, maleuoli, e di sedar le discordie, e brighe, si dilettino li fratelli per tal'effetto d'andar con destrezza, e prudenza intendendo, & osseruando i casi, che occorrono per la Città, e li communichino co'l Padre di essa Congregatione per hauer il suo particolar conseglio, & indrizzo, tenendo sempre alla memoria quelle parole del Signore: Beati pacifici, quoniam filij Dei vocabuntur, e che fu proprio vfficio del figliuolo di Dio, quãdo venne in terra, il metter pace tra la Maestà diuina, e l'huomo, e tra gl'huomini istessi. Li fratelli però, alli quali sarà dato carico di trattar qualche pace, habbino riguardo à farlo con gran carità, e circospettione, à fine, che non venghi accresciuta la difficoltà, che ordinariamente suol'essere in così importante, e santa opera. Procurino anco di hauer presso di se qualche

trat-

trattato della dilettione, e carità fraterna, dell'importanza della pace, e concordia co i prossimi, dell' amar'i nemici, del perdonar l'ingiurie, e del rendere bene per male à nostri fratelli, e vadino facendosi prattichi con alcune ragioni viue, & efficaci, da indurre à questo le genti, per valersene poi nell'occorrenze, e bisogni. Si auuerta però, che per varij rispetti di seruitio di Dio non si deue intromettere alcun fratello della Congregatione à pacificar quelle nemicitie, che sono fondate nelle liti, e discordie ciuili mẽtre durano tali interessi: si sogliono bene abbracciare quando terminati detti interessi restasse radicato nell' animo d'alcuno qualche rancore, o, nemicitia. Similmẽte non s'abbracciano discordie fra sole donne, ne anco quelle tra marito, e moglie. In oltre non s'hañoda apprendere, se non vi fusse grande speranza di rimedio, quelle discordie, che hanno per fondamento qualche mala, & inuecchiata radice, come concubinato, o, giuoco, o, altro tal vitio, per esser questa impresa de Padri spirituali, à i quali appartiene il

ne il curare le male affettioni dell'animie.

PARTE QVINTA.

Circa quello, che i fratelli deuono fare verso la Congregatione, & in essa.

XXIV. ATtendino tutti a frequentar la Congregatione in quei giorni, ne i quali si suol fare, cioè la matina di ciascun Sabbato, e di ciascuna Domenica ordinariamente, e di tutte le feste del Signore, e della gloriosissima Vergine, che si guardano, e della festa de tutti i Santi, e di quelle de gl'Apostoli, che occorrono nel mercordì; intendendo che questo è il particolar segno, & obligo di quelli, che si fanno ammettere, & arrollare in essa Cōgregatione. E faccino con attentione, e deuotione gl'essercitij della meditatione, & oratione mentale, e della conferenza de' punti morali, e li ragionamenti, & altri essercitij soliti della Congregatione.

XXV. Si sforzino di venir tutti per tempo alla Congregatione, disoccupan-

pandosi in quell'hora per amor di Dio, e della gloriosissima Vergine sua Madre, e donandola a loro volentieri. Ma se ad alcuno occorrerà giusto impedimento, ne facci auisar'il Padre, o, il Prefetto, e mancandosi in ciò, si supplischi, nella Congregatione seguente.

XXVI. Benche le mortificationi, le penitenze, e gl'altri segreti della Congregatione deuono restar solamente tra i fratelli di essa, (eccetto se s'hauesse da informar'alcuno, che da douero pretendesse, e stesse in procinto d'intrarui di prossimo) nõ ripugna però à questo il condurre alla Congregatione qualche amico, che non sia di essa, per allettarlo co'l buon'essempio ad intrarui, pur che si facci con licenza del Padre, o, del Prefetto.

XXVII. Circa il sedere nell'Oratorio non s'ha da mirare à sorte alcuna di precedenza, sì come ne anche nell'intrare, e nell'vscire, per fuggir ogni ceremonia, o, ambitione, e vedasi quelche circa il sedere si dice di più nel cap. 19. delle consuetudini al numero terzo; fuori poi vsino tal modestia, e componimento nell'

andare,

andare, nel parlare, & in tutte le loro attioni, che ogn'vno ne possa pigliar buon'essempio, e si conoschi il frutto fatto dentro con gl'essercitij spirituali.

XXVIII. Congregandosi i fratelli à posta per far'vn poco di reflessione sopra se stessi, e con l'allontanarsi per vn'hora, e mezza da negotij mõdani concentrarsi meglio con Dio, seruino continuo silentio mentre stanno nell'Oratorio; attendendo ogn'vno à se, & astendẽdosi dal parlar tra loro, anco di cose spirituali, non che di mondane, curiose, e vane.

XXIX. Quando si fa la conferenza di cose spirituali, o, si tratta d'altro negotio, aspettino i fratelli d'esser' interrogati, e non proponghino, ne rispondino, se non sono richiesti in vniuersale, o, in particolare. Ma se pur'alcuno di loro volesse per giusta cagione dire, o, proporre qualche cosa in Congregatione publicamẽte, non lo facci senza dimandarne prima licenza al Padre. Et auuertischisi nel dir li pareri di non pigliar' à disputare, o, ad impugnar le cose d'altri, e di non contendere: ma se

in

in qualche cosa fusse alcuno di contrario parere ad vn'altro, e gli paresse bene dichiararlo, rappresenti le ragioni modestamente, con carità, e con animo che la verità habbia il suo luogo, e si facci quelche è meglio, fuggendo il mostrare di voler solamente restar superiore nella sua opinione.

XXX. Occorrendo ad alcuno andar fuori di Roma in viaggio lungo, ouero per fermarsi fuori lungo tempo, n'auisi prima il Padre, o, il Prefetto, & à suo tempo ne dimandi, o, facci dimandar licenza publicamẽte nella Congregatione, e pigli la sua patente dal Prefetto, e da gl'Assistenti, acciò se ne possa valere per esser'ammesso nelle altre Congregationi, & anco perche occorrendogli di ritornare sia riconosciuto, & accettato in questa Congregatione senza altro testimonio. Procuri anco nel luogo, oue starà, di osseruare quanto sia possibile le regole della Congregatione, e di fare gl'essercitij di essa. Hauendo poi da durar lungo tempo l'assenza, vada dando nuoua di se alla Congregatione qualche volta, e salutandola per

lettere

lettere amoreuoli, ilche conuerrebbe che facesse almeno ogni sei mesi vna volta; ma ricordisi di quelche verrebbe à perdere mancando per doi anni di scriuere, come di sopra si è detto nella parte terza al numero decimonono.

XXXI. Mentre nell'Oratorio si vanno radunando li fratelli vno de i Lettori deputati legghi qualche cosa in alcuno de' libri spirituali da assegnarsi dal Padre. Il medesimo facci mentre per qualche impedimento si trattenessero gl'altri essercitij ordinarij in quel giorno.

PARTE SESTA.

Circa tutte le regole communi, e particolari, e l'osseruanza di esse.

XXXII. TVtti finalmente habbino presso di se queste regole così communi, come particolari, che sieguono, per poterle qualche volta riuedere, e rifrescarsene la memoria. Le quali regole s' haueranno da leggere in piena Congregatione, cominciando quanto prima si potrà commodamente

dopò

dopò fatta l'elettione de i nuoui vfficiali, e ſeguitando tale lettione in altri giorni ad arbitrio del Padre. E finita vna volta la lettione di tutte le regole, ſi ricominci da capo à rileggerle tutte ne i giorni, che parerà al Padre, ſe tanto ſi potrà fare nelli ſei meſi, che corrono da vna elettione all'altra. E ſi dichiara, che ſi come non s'intende che alcuno mancando nell'oſſeruanza di eſſe incorra in peccato di ſorte alcuna, ne anche veniale, così oſſeruandole, oltre che hauerà l'aiuto efficacisſimo alla vera vita ſpirituale, acquiſtarà quel grande, e particolar merito di più preſſo Dio, e la ſua glorioſisſima Madre, à i quali ſia data lode per infinita ſecula ſeculorum. Amen.

REGO-

REGOLE PARTICOLARI

Per gl'Vfficiali della Congregatione della gloriosissima Vergine Assonta.

Regole appartenenti al Prefetto della Congregatione.

I. IL Prefetto sì come precede à gl' altri in grado, & vfficio, così deue procurare di precedere loro nelle virtù, e nella esatta osseruanza di tutte le regole.

II. Abbracci il gouerno con molta carità, e procuri d'applicarcisi con tutto lo studio, come à cosa di molto seruitio di Dio, e della beatissima Vergine, e sia sollecito in venir sempre per tempo.

III. Deue consultare co'l Padre di essa Congregatione, e con gl'Assistenti suoi, tutte le cose particolari, che occorrono nel gouerno della Congregatione, o, siano pertinenti allo spirito de' fratelli, o, ad altro, prima di ordinare: e però ogni Sabbato, o, Domenica in luogo opportuno ne trattarà con loro.

Quan-

IV. Quando occorrerà qualche cosa graue, nella quale si ricerchi maggior consideratione, e perciò sia necessario hauer'il parere di molti, potrà (così parendo al Padre) chiamar'oltre li doi Assistenti li Consiglieri, co i quali anco ogni primo Sabbato del mese trattarà come procedano bene li fratelli, se s'osseruano le regole, e se vi è bisogno di qualche ordine per bene della Congregatione.

V. Dopò che alcuno sarà intrato nella Congregatione procuri subito, che se gli dia il libretto delle regole.

VI. Quando saprà che alcuno de'fratelli sia infermo, douerà farlo visitare da i Visitatori de gl'infermi, o, da altro fratello, come gli parerà più conueniente, da i quali intenderà poi li bisogni dell'infermo, procurando, che si facci con esso quelche si contiene nelle regole communi al numero decimoottauo.

VII. Morendo alcuno de'fratelli hauerà cura di fargli quanto prima fare li debiti suffragij, conforme al numero decimonono delle regole communi.

Quan-

VIII. Quãdo s'hauerà da fare qualche ordine, o, per via di decreto in scritto, o, in altro modo, procurarà co'l Padre, e con gl'Assistenti, che si raduni la Congregatione segreta, nella quale si douerà deliberare, e decernere, quanto sarà ispediente; & appresso quando sarà cosa, che conuenghi esser publicata, & confermata nella Congregatione piena, si proporrà in essa la deliberatione, o, decreto fatto dalla segreta, acciò con gratia del Signore quelche si sarà deliberato, o, decretato, s'osserui tanto meglio.

IX. Al Prefetto tocca dire prima della Congregatione le solite preci, e Litanie della Madonna; prima della meditatione l'oratione, Actiones nostras; e finita la meditatione intonar'il Deprofundis, durante il mese della morte di qualche fratello defonto; dopoi intonar'il Magnificat; e dopò esso dire l'oratione Famulorum tuorum; & al fine della Congregatione il cominciar', e proseguire insieme co i fratelli la Salue Regina, o, l'Alma Redemptoris, o, l'Aue Regina Cœlorum, o, il Regina Cœli, con li versetti, e l'oratio-

ne di quel tempo: così anco il cominciar le preci, gl'hinni, i salmi, e dire tutte l'orationi, e litanie solite dirsi per la distributione de'Santi, prima, e dopò l'ammissione de' nuoui fratelli, e nelle loro introduttioni, prima, e dopò le Congregationi segrete, e dopò l'adoratione della Croce il giorno della disciplina: Et il far l'vfficio quando si recita l'vfficio de' Defonti, con dir le preci, e l'orationi: il far l'vfficio ne i matutini tenebrosi, e nelle hore delli tre giorni della settimana santa, e similmente dir le preci, e l'orationi in vltimo: il far l'vfficio nel vespero della vigilia dell' Assonta, con dire le orationi: li quali vfficij tutti si deuono da lui fare co'l rocchetto, se è Prelato. Però conuiene, che per tutte le sudette attioni, & altre simili, che possono occorrere, si prepari a'suoi debiti tempi, riuedendo prima tutte le cose, che gli tocca dire, & operare, per far l'vfficio nel conspetto di tutta la Congregatione compitamente.

Regole delli doi Assistenti.

I. L'Vfficio delli doi Asſiſtenti è aſſiſtere al Prefetto, & aiutarlo nel gouerno della Congregatione, e però deuono ſeder'vicino à lui, cioè il primo, che è togato, alla deſtra, & il ſecondo alla ſiniſtra. E quando manca il Prefetto il primo Aſſiſtente ſuppliſce nel gouerno in ſuo luogo; e mancando anche il primo Aſſiſtente ſuppliſce il ſecondo, nel qual caſo haueranno l'iſteſſa autorità, e l'iſteſſo obligo d'oſſeruar le regole del Prefetto.

II Procurino d'eſſer molto eſemplari nelle virtù, & eſatti nell'oſſeruanza delle regole tutte.

III. Deuono gl'Aſsiſtenti eſser'affettionati al buon gouerno della Congreg. e diligenti nel venir ad eſſa per l'eſsempio de i fratelli, e per aiutar' il Prefetto nelle coſe occorrenti.

IV. Quando danno il lor voto lo faccino con ogni modeſtia, e ſenza paſſione, hauendo riſguardo al ſeruitio di Dio, e della beatiſsima Vergine, & al bene della Congregatione: e quello, che ſi ſarà trattato co'l Pre-

fetto, o, determinato, lo terranno ſegreto, tanto co'i foraſtieri, quanto co i fratelli, eſsendo vfficio del Prefetto il publicare, quando ſia neceſsario, le determinationi, & altre coſe, che ſi fanno.

V. Sappino che da ſe non poſsono ordinar coſa alcuna, e quando occorrerà loro di proporre qualche coſa per promouere gl'altri in ſpirito, o, per aiuto della Congregatione, o, dell'opere, ch'eſsa hà abbracciate, la potranno rappreſentar' al Padre, o, al Prefetto, rimettendoſi à loro (dopò hauerla rappreſentata) in tutto quelche nel Signore determinaranno.

VI. Deuono anco gl'Aſsiſtenti andar ricordando al Prefetto le coſe concernenti il gouerno della Congregatione.

VII. E perche gl'Aſsiſtenti ſi ſogliono anch'eſsi deputar' inſtruttori di quei, che deſiderano eſser' ammeſsi alla Congregatione, & anco hanno cura di viſitar' vn rione di Roma per vno, deuono oſſeruar' ancor' eſsi quelche ſi diſpone nelle regole particolari de i conſeglieri alli numeri ſeſto, e ſettimo, à queſto propoſito,

e più

e più pienamente nelle regole de gli visitatori di detti rioni, & di detti instruttori.

Regole del Segretario della Congregatione.

I. IL Segretario sarà presente à tutte le attioni della Congregatione, così publiche, come priuate, e segrete. Scriuorà nel libro assegnato, o, da assegnarsi à quest'effettto, le cose, che si faranno. Hauerà vn'arca, o, scrinio serrato con chiaue, oue riporrà tutte le cose del suo vfficio ben tenute, & ordinate, acciòche facilmente si possino ritrouare ogni volta, che bisognaranno, e poi anche consegnarsi al suo successore. Si ricordarà del segreto, oue sarà dibisogno; onde non ragionarà con alcuno delle cose determinate, o, da determinarsi in Congregatione, nè mostrarà scritto alcuno senza ordine, o, saputa del Padre, o, del Prefetto.

II. Hauerà doi altri libri, vno piccolo, & vno grande: il piccolo seruirà per notarui, li nomi, cognomi, patrie, e professioni di quei, che saran-

no ammeſsi alla Congregatione tanto dopò la probatione di tre meſi, quanto in virtù di patenti, o, d'altra certa notitia che venghino da congregationi di fuori, e vi notarà il giorno dell'ammiſsione, ma ſe ſi saprà, che alcuno ammeſſo alla probatione con patente di fuori, maſsime di paeſe lontano, ſia per fermarſi poco in Roma, non douerà ſcriuerlo nelli libri, ne meno nella tauoletta de' frequentanti, ſe bene ſi laſciarà frequentare: e ſeruirà anco queſto libro piccolo per poter poi in capo d'vn'anno cauar da eſſo, e traſportar al ſudetto libro grande li nomi, cognomi, patrie, profeſsioni, e giorni d'ammiſsione di quelli, che haueranno veramente per detto anno frequẽtato la Congregatione come ſi conuiene: e nel medeſimo libro grande terrà conto di quei, che moriranno, e di quei, che mutaranno ſtato. Inoltre terrà vn libretto piccolo per notarui li fratelli, che partiranno, ſpecialmente quelli, che veriſimilmente non ſono per ritornare.

III. Scriuerà le lettere, che occorrerà ſcriuerſi in nome della Congregatione, e farà le patẽti à i fratelli, che anda-

andaranno fuori, ſigillando le vne, e l'altre co'l ſolito ſigillo della Congr.gatione, tutto però con l'ordine del Padre, e del Prefetto, & hauerà ſempre vn regiſtro delle coſe di momento, particolarmente de i decreti, che ſi faceſſero, delle dette patenti, che ſi ſpediranno per fratelli, che partono, e di quelle, che ſi portaranno da altre Congregationi, e della ricognitione, che di queſte ſarà ſtata fatta nella noſtra.

IV. Hauerà vn Viceſegretario, che l'aiuti nello ſcriuere, e che in ſua aſſenza poſſa aſſiſtere in ſuo luogo; ma queſto Viceſegretario non hà da eſſer preſente alle conſultationi, ſe però qualche volta altro non giudicaſſero iſpediente il Padre, & il Prefetto.

V. Farà che nell'Oratorio vi ſia all'entrar della porta da vna banda vna tauoletta co i nomi, e cognomi di quei, che frequentano la Congregatione, e trà li banchi, e la porta della ſagreſtia, vn'altra da collocaruiſi da i ſagreſtani de i frequentanti, che non ſono Sacerdoti, per poteruiſi ſegnare per la communione: & anco ſia nella ſegreſtia, o, in altro luogo

 com-

commodo, & opportuno, la bolla della erettione della Cógregatione.

VI. Hauerà cura di legere ogni Sabbato le indulgenze plenarie, & altre notabili, che nella seguente settimana si possono guadagnare da i fratelli della Congregatione, & anco à suo tempo le regole, e tutte l'altre cose, che occorrerà leggersi in Congregatione.

VII. Sarà cura sua il chiamar li fratelli ad vno ad vno per ordine, e per nome, e cognome, per andar'à pigliare le cartelle de i Santi quando si distribuiranno; e di chiamar'anco nel fine delle Congregationi delle Domeniche per nome, e cognome quelli, che s'inuitano per andar la matina del venerdì seguente à visitar l'hospedale, auuertendo che siano fratelli all'hora presenti in Congregatione.

VIII. similmente hauerà cura di far le liste de i fratelli, che haueranno da far l'hore loro tanto per l'oratione delle quarant'hore, che si mette in Chiesa nelli tre vltimi giorni di Carneuale, quanto per l'espositione del santissimo sacramento, che si fa nell'Oratorio per tutto il giorno della

della Pentecoſte; facendo, che la liſta, che ſerue per la Domenica in Quinquageſima, ſerui anco per il Lunedì, & per il Martedì ſeguenti; e tenendo riſguardo, che certe hore più ſcommode venghino aſſegnate à quei, che habitano manco lontano. Et ha da auuertire, che queſta liſta ſi troui affiſſa nell'Oratorio almeno la matina del giorno precedente.

IX. La matina, nella quale s'hauerà da fare l'elettione del prefetto, e degl'Aſsiſtenti farà trouar præparate ſopra la tauola del Magiſtrato le piccole cartelle bianche, nelle quali ſi ſuole ſcriuere da ciaſcun fratello il nome di quello che elegge, e queſte in tanto numero, quanto giudicarà neceſſario acciò non venghino à mãcare, così anco penne, calamari, e poluerini à baſtanza.

X. Farà diuerſe altre coſe, che le occorrenze delle attioni moſtraranno appartenere al ſuo vfficio; e che anco gli ſaranno accennate dal Padre, o dal Prefetto.

Regole de'Conseglieri della Congregatione.

I. L'vfficio de i Conseglieri sarà aiutar co'l loro conseglio,& opera il Prefetto nel carico suo,perilche conuiene, che siano molto zelāti del seruitio di nostro Signore, e della beatissima Vergine, & anco del buō progresso, & aiuto spirituale della Congregatione. Saranno anche molto vniti co'l Prefetto, e tra di loro con fraterna carità.

II. Procuraranno in tutte le cose appartenenti alla Cōgregatione e nell'osseruanza delle Regole, di esser'i primi, acciò gl'altri mossi dal loro essempio siano diligenti.

III. Ogni volta, che dal Padre, o, dal Prefetto saranno chiamati à consulta, si mostrino pronti ad andarui, e dichino con semplicità il parer loro; e quando vi fusse disparere, ciascuno dichi le sue ragioni senza toccar, o, riprendere alcuno, e bisognando rifutar quelle de gl'altri, lo faccino in modo, che nō diano segno di contradittione, ma solo di confermare quello, ch'essi giudicano cōueniēte.

Occor-

IV. Occorrendo ad alcuno di loro qualche cosa gioueuele per il bene vniuersale della Congregatione, la potrà proporre priuatamente al Padre, o, al Prefetto, rimettendosi poi à quanto essi nel Signore determinaranno.

V. Auuertischino di tener celato quel che si tratta nelle consulte non solo con quei, che non sono della Congregatione, ma anche con gl'istessi fratelli.

VI. Quando sarà assegnato loro per ragione dell'vfficio di Consegliero alcuno di quelli, che dimãdano d'intrare nella Congregatione, accioche l'instruischino, habbino particolar cura d'instruirlo, e d'indrizzarlo bene nelle cose appartenenti à detta Congregatione, e riuedino con diligenza le Regole particolari degl'instruttori, procurando di osseruarle puntualmente.

VII. Ciascuno dopo, che hauerà hauuta dal Segretario delle paci la nota del Rione, che ha da visitare, e delle Parochie di esso, e de Curati, à i quali hauerà da parlare, per potersi informare di essi Curati delle discordie, o, nemicitie, che sono nelle

loro parochie, procuri di esseguir quanto prima, e con ogni esatta diligenza cioche si cõtiene nelle Regole Particolari de' visitatori de Rioni, poiche questo vfficio di visitare è proprio, e peculiare delli dodici Conseglieri, e delli doi Assistenti.

Regole de i Sacerdoti deputati per dir le Messe nella Congregatione.

I. S'Accordino fra loro circa il dire vno la prima Messa auanti la Congregatione, e l'altro la seconda dopoi. E chi ha da dir questa procuri d'andarsi à vestir tanto presto, che subito finita la Congregatione possa vscir'à dirla.

II. Procuri d'esser molto diligente nel venire quello, à chi toccarà de dire la prima, acciò per la sua tardanza non patischi tutta la Cõgregatione.

III. Se ad alcuno taluolta occorresse qualche difficoltà, ò, impedimento, (quale però deue sempre procurar di fuggire) siche non possa essere in tempo à dir la Messa, che gli tocca, all'hora prefissa, vsi diligenza in auertirne il Sacerdote compagno, ouero i Sagrestani.

Rego-

Regole del Segretario delle Paci.

I. IL Segretario delle Paci deue ordinare, e disporre tutto ciò, che può condurre à buon fine quest'opera di tanto seruitio di Dio; per il qual'effetto ha da tener'in ordine alcune liste, oue siano notati li nomi di tutti li Curati di ciascun Rione, e subito fatta l'elettione de i nuoui vfficiali nella Congregatione, assegnarà à ciascuno delli Assistenti, e Conseglieri, quel Rione, che gli è più commodo, con la sua lista, informando ciascuno in particolare dell'vfficio, che deue fare con li Curati.

II. Quando alcun negotio di qualche pace sarà comminciato, informarà il Visitatore del Rione, nel quale habitano le parti, di quanto si è fatto, e di quelche si spera, accioche il Curato possa hauer sodisfattione.

III. Nel consegnar queste liste alli Visitatori ricordarà loro la presta essecutione della visita, la quale fatta douerà ciascuno di essi dar'al Segretario vna diligente nota di quanto hauerà trouato, e se vi è alcuna nemicitia.

Deue

IV. Deue tener' vn libro, nel quale noti le relationi fatte da i Visitatori delli Rioni, secondo che le cose ricercaranno. Di più deue tener' vn'altro libro, nel quale noti le nemicitie, che sono state prese à trattare dalla Congregatione per l'effetto delle Paci, con specificarci il nome di chi l'ha proposte, li nomi, e cognomi delle parti, le cagioni delle discordie, à chi è stata data cura di trattar tal pace, finalmēte il progresso di tutto il negotio, e come si sia terminato: quando però la cosa ricercasse segreto non si scriuerà quello, che non si deue sapere, ma si dirà solo quello, che si deue dire.

V. Non essendo seruitio di Dio che i fratelli della Congregatione piglino à pacificare qualsiuoglia discordia, è necessario, che quando sarà presentato alla Cōgregatione qualche memoriale per trattar' alcuna pace, si auuertischi se è di quelle, che si possono abbracciare conforme à quanto sta steso nella quarta parte delle Regole communi al numero 23. Poi il Segretario consultarà co'l Padre, o, co'l Prefetto circa il soggetto, che si stimi à proposito

per

per quella impresa, e lo ricercarà in nome della Congregatione, pregandolo di volersi impiegare in quell' opera con la diligenza, carità, e prudenza, che si conuiene.

VI. Vadi osseruando certi tempi, e congiunture à proposito per muouere gl'animi indurati, come la settimana sãta, qualche Giubileo straordinario, e simili, & in questi tempi ricordarà alli fratelli, ch'haueranno per le mani simili casi, di far nuouo sforzo. Deue anco procurar d'hauere alcuni libri, che trattino di questa materia.

VII. Elegghisi vn'in Vicesegretario à suo modo, quale giudichi atto ad aiutarlo, & supplire in occasioni di qualsiuoglia suo impedimẽto, & che sia habile à succedergli quando esso lasciasse l'vfficio, e per tal fine lo vada instruendo in tutte le cose à quello appartenenti.

Regole per li Visitatori de i Rioni.

I. SVbito, che ciascuno delli Assistenti, e Conseglieri haurà hauuta lista del suo Rione, douerà andar' à trouare li Curati delle parochie di esso,

esso per intendere da loro, se nel distretto di quelle fusse qualche nemicitia, o, discordia, nella quale hauesse per bene d'esser'aiutato dalla Congregatione: e questa visita la deuono far quanto prima.

II. Per far bene quest'vfficio sappiano quali sono quelle paci, che la Congregatione suol'abbracciare, e quali nò, conforme à quelche ne sta steso nella quarta parte delle Regole cõmuni al numero 23. accioche proponendosi alcuna di quelle, che la Congregatione non può abbracciare, se ne possa far scusa con li Curati.

III. Procurino di trattar con li Curati con ogni termine di rispetto, e sommissione, offerendo loro l'opera della Congregatione, quando giudichino, che possa essergli di aiuto, mostrando di sapere quelche altre volte si è trattato con essi, o, fatto nelle loro parochie in questa materia; in somma parlino con detti Curati in modo, che non si possino offendere, poiche la Congregatione solamente pretende sollevarli quando vogliono, e n'habbino bisogno, e perche taluolta la qualità delle dis-

cor-

cordie non comporta che i Curati s'intromettino in quello.

IV. Parlino anche à i Curati di maniera, che non mostrino di pigliarsi il negotio in tutto, e per tutto sopra le spalle della Congregatione, ma solamente per aiuto, e per cooperatione con loro, acciò essi Curati non s'habbino per ciò à ritirar dal negotio, ne di quelche per impossibilità non s'effettuasse dalla Cõgregatione venghi da essi buttata la colpa nella Congregatione sola.

V. Quando qualche Curato darà notitia d'alcuna discordia, procurino di notarsi esattamente i nomi, cognomi, patrie, habitationi, professioni, & altre qualità delle persone, che s'hanno da pacificare; e sopra tutto vedino di pigliar nota quanto più piena sia possibile di tutto il fatto, e delle circostanze di esso, che sono necessarie per poter negotiar bene le paci. Procurino anco d'intendere se sin'all'hora sia stato fatto vfficio alcuno intorno à tali paci, da chi, in che tempo, e quelche se ne sia ritratto: e se li Curati sanno persona alcuna, che potesse muouere le

parti

parti à pacificarsi, acciò la Congregatione possa con l'autorità de' soggetti che sono in essa, pigliarla anche per mezzana.

VI. Se dicono i Curati, che non vi è cosa alcuna, ricordino loro, che nelle occorrenze faccino motto al Padre tale nella Casa professa di Giesù che ha cura della Congregatione.

VII. Vedranno di sapere se nelle parochie sono i medesimi Curati, che si darãno in nota dal Segretario delle paci, & essendosi mutati, pigliaranno i nomi, e cognomi di quelli, che all'hora vi saranno, per darli al detto Segretario.

VIII. Finite le sudette diligenze faranno in vn foglio la relatione di quanto hauranno esseguito, e trouato in ciascuna parochia, nella forma seguente. Io N. alli tanti di tal mese visitai, e parlai al Curato della tal parochia, che si chiama di tal nome, e cognome, e mi disse, che nella sua parochia non v'è nemicitia alcuna; ouero, m'ha data notitia d'vna nemicitia tra il tale, & il tale, senza dir'altro della nemicitia per all'hora, riseruandolo ad vn'altro foglio separato: soggiongerà se il Curato

hauerà

hauerà gradito l'vfficio fatto ſeco in nome della Congregatione; ſe hauerà detto, che quando vi ſarà qualche coſa farà motto al Padre della Congregatione, e ſe hauerà detta qualche altra coſa a propoſito di tal vfficio. E così andaranno ſtendendo la relatione, e continuando di parochia in parochia co'l medeſimo ordine.

Regole per li fratelli, che ſaranno deputati à trattar le Paci.

I. ACcioche quei fratelli, à i quali dalla Congregatione ſarà dato carico di trattar le paci, s'applichino con maggior feruore à tal'impreſa, deuono conſiderare, che queſta è vna delle principali opere, che nel chriſtianeſmo s'eſſercitino, à Dio tiſſima, à tutto il corpo di Santa Chieſa vtiliſsima, & à loro di grandiſsimo merito nel coſpetto del Signore, poiche ſono fatti degni d'eſſer chiamati Beati, e figliuoli di Dio.

II. Si perſuadino anco eſſere queſta ſanta opera molto difficile, e che in quelli, che la maneggiano, richiede grand'

grand'amor di Dio, e del prossimo, e gran patienza, in sentir dalle parti offese molte cose, che non vorrebbono. Però procurino d' apparecchiarsi prima con qualche oratione, e pia opera, acciò nō siano colti dalle difficoltà alla sprouista, & in luogo di pacificar'altri essi medesimi riportino qualche amaritudine d'animo.

III. Non si pensino d'hauer'esseguita la loro commissione, & vfficio col parlare, & andare vna sola volta, ma si propongano l'effetto, non cedendo, ne restando di passar'auanti ad ogni intoppo, difficoltà, o, negatiua, anzi instino, importunino, pensino, interponghino mezzi, e ragioni con generosità, e sollecitudine, come farebbono in cosa di suo proprio interesse, anzi come in negotio di Giesù Christo, siche facendo quanto potranno non habbino d'hauer scrupolo d'hauer tolta la cura ad altri, i quali imprendendola l'haurebbono forsi condotta à miglior fine con la loro diligenza, e carità.

IV. Si ricordino, che vagliono assai à muouere gli animi certe congiunture particolari di prosperità, o, d'allegrezza,

grezza, come di nozze, di primi figli, di qualche dignità ottenuta per se, o per i suoi: ma molto più le congiunture d'auuersità, come persecutioni, liti, prigionie, infermità, morti, e simili. sono anche opportuni, come altroue si è accennato, i tempi della settimana santa, di Giubilei, e d'altre deuotioni particolari: onde è bene star'auuertiti in simili contingenze, per veder di spuntar'in esse le difficoltà trouate in altri tempi.

V. Se bene la Congregatione ha per instituto il procurar pace, & accordar discordie tra i prossimi, nõdimeno pche nõ è seruitio di Dio, ne per altri rispetti conuiene che abbracci l'impresa di certe sorti di nemicitie, e discordie indifferentemente, si come più à disteso si è notato nella parte quarta delle regole communi al numero 23. Sarà bene anzi necessario, che i fratelli à simile negotio deputati dalla Congregatione vedino accuratamente, & si formino bene nella memoria quanto nel sudetto luogo delle Regole sta disteso, e che quando s'accorgeranno, che le nemicitie siano di quella sorte, si scusino con bel modo presso di quelli,

che

che n'haueranno proposto il maneggio, facendone prima motto co'l Segretario delle paci per miglior'indrizzo del negotio, e per andar'in esso con maggior'vnione.

VI. Non si metta nissuno de' fratelli deputati per trattar paci, specialmente per carcerati, a dar fede autentica, o, poliza, o, relatione in qualsisia modo, della durezza d'vna parte, onde l'altra (volendo) se ne possa seruir'in giuditio, e ciò, per cui tare molti inconuenienti, che ne possono seguire: ma se a bocca ne sara richiesto dal Gouernatore, o, da altro capo di tribunale principale, potrà in voce solamente dirgli la verità del trattato con quella circõspettione, che bisogna, per non nuocere indirettamente a veruno: prima però farne motto co'l Segretario delle paci, il quale lo communichi anch'esso co'l Padre, o, co'l Prefetto, per meglio risoluere quelche conuenghi. E perche alcuni solo per questo fine, sapẽdo l'ostinatione dell'auuersario, vengono ad instare che si tratti la pace, è bene dal principio chiarirli, acciò non faccino operar li fratelli in vano, & essi poi non ottenen-

tenendo l'intento sentino disgusto maggiore.

VII. Nel procurar la pace non si coo peri mai ch'vno sia leuato da vna casa, luogo, vfficio, essercitio, o, cosa simile, la quale facendo pregiudicio con danno, o, dispiacere, può porgere occasione di querela della Cõgregatione.

VIII. E anche molto necessario per trattar bene simili negotij, e con riputatione della Congregatione, che i fratelli s'informino prima molto minutamente, e con ogni certezza del fatto, e della natura, e conditioni delle parti, acciò posʃino meglio destreggiar con esse, alche anco aiutarà il non voler'astrettare l'impresa, quando questo può patir dilatione; ma con ogni maturità, e longanimità procurar di condurla a buon fine.

IX. Finalmente si ricordino d'osseruar la Regola tanto importante della segretezza, cioè, che non solo non manifestino ad altri fuori di Congregatione li negotij, che essi trattano, ma ne anco con gl'altri fratelli, eccetto con quei, che per loro aiuto gli saranno dati dalla Congregatio-

ne, o

ne, o, essi si pigliaranno.

Regole per quelli, che desiderano esser riceuuti nella Congregatione.

I. QVelli, che fanno instanza d'esser'ammessi alla Congregatione, lo faccino con vn memoriale; nel quale si notino i nomi, cognomi, patria, professioni, e luoghi delle loro habitationi non siano minori di vinti anni; non siano scolari del Collegio, oue sono altre Congregationi; siano nobili in quel grado, che si ricerca; siano presenti, & habbino stanza continua in Roma, ouero probabilmente si sappia, che vi si fermaranno per qualche anno; habbino anco certi particolari requisiti, che dalla Congregatione vēgono rimessi, e confidati alla prudenza, e segreto del Padre: e se fussero persone, delle quali non s'hauesse già piena notitia, almeno da alcuni della Congregatione, o, da Padri della Compagnia di Giesù, si commetta ad vno o, a doi della Congregatione (secondo che alla consulta segreta parerà meglio) che s'informino con certezza se concorrono in essi le qualità requi-

requisite, accioche concorrēdoui,& essendo giudicati a proposito per la Congregatione, si riceuino alla probatione. Prima d'ammettersi alcun fratello d'altre Cōgregationi à questa sia molto ben riconosciuta la sua patēte,ouero la persona istessa, massime se è di certi paesi lontani, procurandosi d'hauer certezza, che cōcorrino in lui le qualità requisite per esser fratello della nostra Congregatione. Prima dell'ammissione tutti faccino la confessione generale de i peccati commessi in tutta la vita loro, con quel Confessore, al quale haueranno più deuotione; e se già l'hauessero fatta poco tempo prima, potranno farne vn'altra da quel tempo inanzi, e non sarebbe loro se non di grandissimo vtile il far'anco prima per alcuni giorni gl'essercitij spirituali, che si costumano nella Compagnia di Giesù, se si sentissero inclinati a farli. Inoltre prima d'esser'ammessi habbino frequentata almeno per tre mesi la Congregatione, e siano ben'informati, & instrutti di ciò che si suol fare in essa, & di ciò che doueranno osseruare, mostrandosi loro le presenti Regole, acciò le

considerino bene, e si risoluino se possono, e vogliono far'il contenuto in esse, di che haueranno cura li doi Assistenti del Prefetto, o, almeno vno di loro, o, vno de i Conseglieri, o, altro, che sarà a ciò deputato dalla Congregatione segreta. Sappino però che duranti li detti tre mesi della probatione non è permesso loro il votar nelle elettioni, ammissioni, o, altro negotio, che in Congregatione si tratti. Quando poi haueranno da esser'ammessi, faccisi prima da i loro instruttori, & in assenza loro, quella piena, e compita relatione, della quale si tratta nelle Regole particolari de gl'instruttori; & hauendosi da procedere all'atto dell'ammissione, questa si facci co'l consenso della maggior parte de'fratelli presenti in Congregatione cō voti segreti, & in assenza di quelli, che si trattarà d'ammettere, & accettandosi all'hora, s'introdurranno poi nella seguente prima Congregatione. Circa alcuni altri particolari vedasi il contenuto nel Cap. XX. delle Cōsuetudini.

II. Li Prelati sono talmente priuilegiati, che senza obligo di probatio-

ne, e

ne, e ſenza paſſar per altro, baſta che ſignifichino al Padre, o, al Prefetto il loro deſiderio d'entrar nella Congregatione per eſſerui ammeſsi.

Regole per gl'Inſtruttori di quei, che deſiderano entrar nella Congregatione.

I. QVando il Padre conſegnarà ad vno, o, più fratelli alcun memoriale di perſona non conoſciuta, che deſideri entrare nella Congregatione, deuono con ogni diligenza informarſi delle qualità di quel tale, e riferir quanto prima nella Congregatione ſegreta quell'informatione, che n'hauranno hauuta, acciò ſi poſſa pigliar riſolutione ſe conuiene proporſi, o, nò quella perſona in Congregatione a fine d'eſſer' accettata alla probatione: e per queſt'effetto vedano quelche ſi contiene nella Regola precedente à queſta.

II. Accettati che ſaranno alcuni alla detta probatione, doueranno gl'inſtruttori durãte il tempo della probatione procurar che faccino tutto quelche ſi contiene uella detta Regola precedente a queſta, ſpecialmẽ-

te la confessione generale nel modo che iui si dice.

III. Mostrino loro tutte le Regole communi, e particolari, e le consuetudini della Congregatioue, & gliele inculchino più volte, cou dichiarar loro quelche non intendessero bene, acciò si risoluino se possono, e vogliono osseruarle, & in somma l'instruischino di tutto quello, che doueranuo fare tanto durante la probatione, quanto dopò l'ammissione.

IV. Haueranno anche cura d'instruirli bene di tutto quello, che haueranno da fare il giorno dell'ammissione, & il giorno, ch'hauranno da esser'introdotti, che sarà quello della Congregatione immediate seguente alla Congregatione, nella quale si sarà fatta l'ammissione, per il qual'effetto conuerrà, che gl'instruttori e gl'instruendi riuegghino accuratamente la sudetta regola precedente a questa, & il Cap. 20. delle Consuetudini.

V. Procurino che quelli, che da loro s'instruiscono, imparino il modo di raccommandarsi a Dio la matina, e di far l'essame della coscienza la sera, conforme alli punti nel fine di

questo

questo libretto stampati, & anco di fare l'oratione mentale, e di viuere christianamente.

VI. Habbino cura d'auuisar'al Padre, & al Prefetto quando sarà finito il tempo della probatione.

VII. Quelche hauerà da osseruare ciascun'instruttore quando s'hauerà da fare l'ammissione della persona instrutta da lui, accioche i fratelli nel votare possino sodisfar'alle loro conscienze è questo. Primo auisarà l'ammittendo, che eschi dall'Oratorio. Secondo, dirà ad alta voce, come il tale (dicendo il suo nome, cognome, patria, stato, e professione) fu tanto tempo fa riceuuto dalla Congregatione segreta alla probatione, & esso gli fu dato per instruttore; come ha procurato d'instruirlo conforme alle Regole al meglio, che ha potuto; come è finito il tempo delli tre mesi stabilito per la probatione; come esso instruttore ha osseruato, che quel tale ha in tutto detto tempo di tre mesi frequentato non solo la Congregatione, ma anco il santissimo sacramento nell'Oratorio, come ha mostrato buon spirito; come gli par' assai ben'instrutto delle Regole della

la Congregatione, e di tutto quello, che come buon fratello di essa è obligato di fare; come mostra buona, e risoluta volontà di metterlo in essecutione; come in particolare mostra animo di frequentare; e come non ha impedimento ordinario per tale frequentatione; come crede che sia per fermarsi lungo tempo in Roma; e come per tutte le cose sudette esso veramente crede che sia meriteuole d'esser' ammesso per fratello della Congregatione, e ne spera frutto. Potrà nondimeno l'instruttore vsar questi ricordi come, e quanto parerà alla prudenza sua. Terzo dopo che sarà ballottato, & ammesso, e la Congregatione sarà finita, douerà esso instruttore fargli sapere come la Congregatione l'ha ammesso, e che nella Congregatione seguente sarà introdotto nel modo solito contenuto nelle consuetudini al capo ventesimo circa il riceuere nuoui fratelli, e che communicandosi quella matina dell'introduttione nella Messa della Congregatione, sia la prima, o, la seconda, guadagnarà indulgenza plenaria. Quarto nella congregatione seguente dopò

fatta

fatta l'oratione mentale farà di nuo uo vſcire dall'Oratorio l'ammeſſo, (ſe c i ſarà) e ricordarà al Padre l'introduttione da farſi di lui, e commandando così il detto Padre vſcirà lui ad introdurlo, & alla porta lo riceueranno li Sagreſtani per accompagnarlo, e guidarlo alle altre attioni, e ceremonie ſolite farſi in ſimili occorrenze, come ſi vede nelle Regole particolari de Sagreſtani al numero 6. e nel ſudetto capo 20. delle Conſuetudini: circa il riceuere nuoui fratelli.

Regole de i Sagreſtani dılla Congregatione.

I. LI Sagreſtani hanno d'hauer cura dell'Oratorio, e di tutte le coſe, ch'appartẽgono all'vſo di quello: onde procuraranno d'eſſer ſempre i primi a venire, & almeno vna mezz'hora auanti il tempo deputato alla Congregatione, acciò poſsino preparare ciò che è neceſſario per la Meſſa.

II. Haueranno cura, che ſia accommodato l'altare, & i paramenti ſecõdo le feſte, o, ferie correnti, ouero ſe-

condo gl'vfficij, e funtioni da farsi.

III. Otto giorni prima della commu nione generale finita la Congregatione auisaranno tutti per se stessi, o per mezzo del Padre, come la domenica seguente sarà la prima del mese, acciò s'apparecchino alla communione.

IV. Haueranno anche cura di preparar le cartelle de'Santi del mese, e che per la Congregatione del sabbato più vicino al principio del nuouo mese siano preparate da potersi distribuire a i fratelli, e si portino da vno di essi in vna tazza d'argento, precedenti il Sacerdote, che hauerà celebrato, con la Croce, e doi altri Sagrestani alli lati di esso sacerdote con candelieri, e lumi accesi, collocandosi il tutto sopra la tauola del magistrato, e co'l medesimo ordine finita la distributione si riporti la croce in sagrestia.

V. Cura loro sarà il preparar le cose necessarie per bussolare quando per l'ammissione de nuoui fratelli, o, per l'elettione de gl'vfficiali, o, per altro negotio occorrerà farsi bussolatione, e l'andar'attorno con le ballotte e con le bussole.

Sarà

VI. Sarà anche vfficio loro il riceuere presso la porta i fratelli nuouamente ammessi, & il condurli a far l'oratione dinanzi all'altare, e l'accompagnarli alla banca del magistrato per il solito abbracciamento, pigliandoli in mezzo doi di loro.

VII. Haueranno similmente cura d'auuertir con tempo i fratelli, che haueranno da dire lettioni in tutti gl'vfficij, ch'occorrerà farsi nella Congregatione, e d'andarli a pigliare per condurli al leggio, e di ricondurli poi alli loro luoghi in mezzo de'doi di essi, osseruando in particolare quanto si dice nelle Consuetudini al capo 6. delli diuini vfficij.

VIII. Siano vigilanti nel mettere per tempo tra il capo superiore delli banchi, e la porta della sagrestia, la tauoletta con li nomi, e cognomi de' fratelli frequentanti non Sacerdoti, per la communione da tenersi alla prima Messa, auuertendo, che quando si vorrà mettere la pisside con le particole sopra l'altare per l'offertorio, sempre vi siano tante particole più del numero de' fratelli segnati, quanti verisimilmente s'imaginaranno che dopò l'offertorio possino sopragion-

pragiongere fratelli per communicarsi, & in ciò più tosto inclinino al più, che al meno. Il medesimo si facci per la communione da tenersi nella seconda Messa dopò la Congregatione. Et i medesimi Sagrestani ogni giorno di communione tanto particolare, quanto generale, faccino le liste de tutti li fratelli, che si saranno communicati, e le diano nel fine del mese al Padre.

IX. A suo tẽpo tenghino cura di preparar le candele per la festa della Candelora, e le palme, & oliue per la Domenica delle Palme.

X. Terranno cura che si facci, e tenghi vn libro, nel quale siano molto specificatamente inuentariate tutte le cose della Sagrestia, e dell'Oratorio per minime, che siano: & ogui volta, ch'intraranno i nuoui sagrestani, & vsciranno i vecchi, si riueda detto inuẽtario con interuento di tutti essi, e di doi altri fratelli da deputarsi dal Padre, e dal Prefetto, con farui aggiongere ogni cosa fatta, o, donata, o, capitata di nuouo per l'vso del culto diuino, o, della Congregatione, che non vi fusse scritta.

Rege-

Regole per li Portinari.

I. SAranno li primi a venire per aprir l'Oratorio, e per hauer cura che sia scopato, e polito, & i banchi spoluerati.

II. Terranno il loro luogo vicino alla porta, e ricordaranno a quei, che vengono, che nella tauoietta de'nomi de'fratelli frequentanti mettino il segno al nome loro. Procuraranno di più, che nel sedere ne i banchi i fratelli si vadino tirando in alto verso l'altare, e s'vnischino bene, acciò venendo gl'altri trouino luogo sbrigato, senza hauersi a far motiuo de disturbo nell'arriuo di ciascuno.

III. Procurino che non entrino nella Congregatione se non i fratelli, e quelli, che n'haueranno particolar licenza dal Padre, o, dal Prefetto, e che nissuno entri con arme. E se taluolta qualche forastiero s'ingerisce, & entra nell'Oratorio per voler vedere quelche si fà, è cura di essi Portinari (hauendo risguardo alla qualità della persona) con bel modo auisarlo, che eschi fuori, o, pur dissimulando per vna volta sola, e lasciarlo

ſtare, maſsime eſſendo perſona di qualche conſideratione, e non hauendoſi da trattar'in Congregatione alcun negotio ſegreto, o, da farſi attione, alla quale diſconuenghi la preſenza de'foraſtieri: ma ſe l'iſteſſo continuaſſe à venire, ſi coſtuma, che i Portinari gli dichino la ſeconda volta con libertà, e con modeſtia inſieme, ch'habbia per bene di dimandar'al Padre, o, al Prefetto licẽza di ſtarui.

IV. Tenghino nota di tutti li fratelli, che ſaranno venuti a ciaſcuna Congregatione, e di quelli, che in ciaſcuna ſaranno mancati, ſecondo la tauoletta, con dar poi detta nota al Padre, acciò ſempre ſi poſſa ſapere chi veramente ha frequentato, quando, e quanto.

Regole de i Lettori.

I. QVello, a chi tocca di leggere, procuri di venir molto a buõ' hora, & almeno vn quarto d'hora inãzi il tempo aſſegnato per la Meſſa, per piccolo che ſia il numero de' fratelli radunati, cominci la lettione nel libro, e con l'ordine, che da principio hauerà aſſegnato il Padre, e con-

e continui finche eschi il Sacerdote a dir la Messa; e se vederà, che dopò la Messa ci sia qualche impedimento per gl'altri essercitij, torni di nuouo a leggere finche si dia principio à quelli.

II. Si sforzi di leggere acconciamente, appuntatamente, e con voce intelligibile, e si metta a sedere oue ogn'vno lo possa facilmente intendere.

III. Habbia poi cura di riporre il libro nel suo luogo, e di segnare oue lascia la lettione, per poterla appresso continuar'ordinatamente.

Regole per li Visitatori de gl'infermi.

I. QVanto prima sapranno che vi siano fratelli della Congregatione infermi, vsino ogni diligenza per andarli a visitare. E se vedrãno che gl'infermi gustino, e si consolino con la loro visita, vi ritornino altre volte. Siano anco diligenti nel riferir'al Padre, & al Prefetto lo stato di essi infermi non solo la prima volta, ma l'altre ancora, specialmente quãdo stessero in pericolo di morte, o, in transito, poiche da questa

loro

loro diligenze depende il poterſi da detti Padre, e Prefetto ordinar l'oratione da farſi per la loro ſalute corporale, e ſpirituale, & i ſuffragij in caſo di morte. Ne è neceſſario che l'vfficio della viſita ſi facci in vn medeſimo tempo da tutti li Viſitatori, ma baſtaranno doi per volta, e (non potendoſi altro) baſtarà anche vno, e così ſcompartiti potranno meglio ſupplir'alle viſite, ſe vi ſaranno più infermi.

*

**

*

CON-

CONSVETVDINI DELLA CONGREGATIONE Della GLORIOSISS. VERGINE ASSONTA.

Nella Casa professa della Compagnia di GIESV *in Roma.*

CIRCA IL GOVERNO.

E gl'vfficiali della Congregatione. Cap. I.

1. QVello, che principalmente gouerna, & indrizza la Congregatione, specialmente nelle cose spirituali, è vn Padre della Compagnia di Giesù.

2. Dopò esso tiene il primo luogo il Prefetto, che è vno de i fratelli della Congregatione, o, Prelato, o, Ecclesiastico, o, laico eminente.

3. Al Prefetto si danno doi Assisten ti, il primo de' quali è Ecclesiastico, o, togato, & il secondo laico.

4. A gl'Assistenti succede il Segretario della Congregatione, il quale ha vn Vicesegretario, che supplisce per lui in ogni cosa, quando egli è impedito.

5. Tutti li sudetti cinque sogliono seder nel banco del Magistrato.

6. Vi sono poi gl'altri vfficiali seguenti, cioè; dodici Conseglieri, doi Sacerdoti per le Messe, vn Segretario per le materie delle Paci, con vn

vn Vicesegretario, quattro Sagrestani, trè Portinari, sei Lettori, e quattro Visitatori de gl'infermi della Congregatione.

7. Quando il Prefetto manca, ouero si troua impedito per breue tempo, si che non può interuenire alle Congregationi, il primo Assistente gouerna in luogo suo, e quando manca il primo Assistente supplisce il secondo; e se bene rare volte accade che manchino tutti in tempo di bisogno, nondimeno succedendo questo non manca mai il Padre della Congregatione. Ma quando occorre, che il Prefetto parte da Roma per non tornare fra il campo del suo carico, o, per lungo tempo, ouero ha d'hauere lungo impedimento per interuenire alle Congregationi, all'hora tutta la Congregatione procede all'elettione d'vn'altro in luogo suo: & il medesimo s'osserua circa li doi Assistenti. Gl'altri vfficiali si sustituiscono secondo le occorrenze, & li bisogni della Congregatione segreta solamente.

Cir-

Circa l'elettione de gl'vfficiali. Cap. II.

1. L'Elettione degl'vfficiali si fa due volte l'anno, cioè verso la festa della Circoncisione del Signore, e verso la festa de'Santi Apostoli Pietro, e Paolo, e durano sei mesi.

2. Il Prefetto, e li doi Assistenti s'eleggono da tutta la Congregatione; gl'altri vfficiali dalla Congregatione segreta solamente, come quella, che si suppone hauer più distinta, e più intrinseca cognitione de'soggetti; e tutto si fà nel modo seguente.

3. Nella Congregatione precedente al giorno deputato per l'elettione del Prefetto, e delli doi Assistenti, si notifica la detta futura elettione: e nella medesima Congregatione si legge anco tutto questo Capo concernente l'elettione de gl'vfficiali.

4. Il giorno poi dell'istessa elettione detta la Messa con l'oratione dello Spiritosanto dal Prefetto, dette anco le preci ordinarie con le Litanie della Madonna, il Padre, o, il Prefetto con vn breue ragionamento essorta i fratelli à procedere nell'elettione

tione senza alcuna passione monda-
na, hauendo solamente risguardo
alla gloria, e seruitio di Dio nostro
Signore, & al bene spirituale della
Congregatione.

5. Appresso si dice l'hinno, Veni Crea
tor Spiritus, con l'oratione, Deus,
qui corda Fidelium.

6. Dopò le quali, in alcune picciole
cartelle bianche preparate à quest'
effetto dal Segretario con l'altre co-
se necessarie per scriuere, ciascuno
scriue semplicemente il nome della
persona, che elegge per futuro Pre-
fetto, la piega, e la presenta in ban-
co dinanzi al Padre, il quale insieme
co'l Prefetto confronta prima il nu-
mero di tutte le cartelle co'l nume-
ro di tutti li fratelli congregati, poi
legge con voce alta i voti, & il Se-
gretario ha cura di notar'i nomi di
quelli, che vengono eletti, & il nu-
mero de'voti, che di mano in mano
sono dati a ciascuno.

7. Quello, che finito questo scruti-
nio ha più della metà de'voti, è dal
Padre dichiarato Prefetto nuouo
della Congregatione, e preso in mez
zo da doi Sagrestani, dopò vn poco
d'oratione dinanzi all'altare, è posto
a sede-

a ſedere in vna delle tre ſedie da eſsi preparate a queſt'effetto nel mezzo dell'Oratorio, cioè in quella, che ſtà in mezzo.

8. Il medeſimo ſi fa delli doi Aſsiſtenti nuoui, procedendoſi però prima all'elettione dell'Eccleſiaſtico, o togato.

9. Fatto queſto il Prefetto, e li doi Aſsiſtenti, che hanno finiti li loro vfficij, vno dopò l'altro inginocchiatì in mezzo dell'Oratorio dinanzi al Padre s'accuſano ad alta voce de i mancamenti da eſsi fatti nel gouerno, e dimandatane humilmente penitenza, ne riceuono da lui quella, che viene loro impoſta, ne ritornano all'hora più nel banco.

10. Finita l'accuſa del Prefetto, e delli doi Aſsiſtenti paſſati, ſi dice il Te Deum laudamus, con l'oratione, Deus, cuius miſericordie, e ſi licentia la Congregatione.

11. Reſtano però il Prefetto, & gl'Aſſiſtēti nuouamente eletti, i quali inſieme co'l Prefetto, & Aſsiſtenti predeceſſori, e co'l reſto della Congregatione ſegreta, e ſpecialmente co'l Padre, eleggono gl'altri vfficiali, ſecondo l'ordine, che di ſopra ſono nomina-

minati, e con osseruare quelche si dirà più a basso, & i voti si notano similmente dal Segretario. Ma se al fine della sudetta Congregatione nõ resta tempo bastante per ciò fare, si rimette questa elettione alla Congregatione del Sabbato seguente, e si fa con l'interuento delli sudetti.

12. Nella seguente Cõgregatione della Domenica il Prefetto, & i doi Assistenti nuoui dopò la Messa, e le solite orationi, e Litanie, vanno a seder nel banco in luogo di quei, che ne sono vsciti, & il Prefetto dice breuemente qualche cosa di edificatione prima che si cominci altro essercitio.

13. Nel medesimo giorno il Segretario antico publica con voce alta, e distinta gl'vfficiali nuouamẽte eletti, e gl'antichi s'accusano similmente dinanzi al Padre de i loro mancamenti, e ne riceuono le penitentie.

14. Finalmente il medesimo Segretario antico comincia a leggere le Regole Communi della Congregatione (caso però, che il Padre non giudichi ispediente differirlo ad altro tempo) & il detto Padre essorta tutti all'intiera osseruanza di quelle con auuer-

auuertire qualche cosa particolare, in che si mancasse. La lettione poi delle Regole si continui nel modo, e giorni, che stà detto nella Parte Sesta delle Regole Communi.

15. Finite queste attioni il detto Segretario antico và ad accurarsi, & a riceuere la penitenza come gl'altri vfficiali, cedendo il luogo al Segretario nuouo, se esso non è stato confermato.

16. L'elettione del Prefetto, e de i doi Assistenti si fa sempre per scrutinio con la maggior parte de' voti de fratelli presenti in Congregatione, cioè che passino la metà, come di sopra si è detto. E quando nel primo scrutinio non riesce, si viene al secondo, nel quale non può esser'eletto altro, che vno de doi, ch'habbino hauuto maggior numero de' voti nel scrutinio precedente; & occorrendo che li detti doi siano vguali nel numero de' voti, si mettono tutti doi a sorte, e resta eletto quello, che è cauato: ma se nel primo scrutinio i concorrenti fussero più di doi per l'vgualità de' voti, si riducono a doi soli mediante vn nuouo scrutinio, o, per li polizini, o, per ballottatione, ilquale non riu-

riuſcendo ſi viene poi alla ſorte per ſtabilire i doi concorrenti. L'elettione de gl'altri vfficiali ſi fa, o, per ſcrutinio, o, a viua voce, come più piace alla Congregatione ſegreta.

17. Il Prefetto, e gl'Aſsiſtenti non ſi ſogliono confermare negl'vfficij loro, ſe non vna volta: l'iſteſſa s'oſſerua per lo più negl'altri vfficiali, eccetto in quelli, negl'vfficij de'quali ſi ricerca più particolare, e lũga prattica, come ſono il Segretario della Congregatione, il Segretario delle Paci, & i Sagreſtani.

18. Li dodici Cõſeglieri non ſi ſogliono eleggere tutti in vna volta, ma ſei per ſemeſtre, e ſi ſuole tener'auuertenza, che de i dodici almeno doi ſiano Prelati, cioè vno per ciaſcun ſemeſtre.

19. Dal Prefetto, Aſsiſtenti, e Segretario della Congregatione in poi, non ſono incompatibili in vna perſona più vfficij, pur che gl'iſteſsi vfficij tra loro ſiano compatibili.

20. Niſſuno ha più d'vn voto in qualſiuoglia elettione, o, altra attione, ne anche il Padre, ne il Prefetto.

Cir-

Circa le giornate, nelle quali si tiene Congregatione. Cap. III.

1. OLtre i giorni statuiti per la Cōgregatione, che sono i Sabbati, e le Domeniche di tutto l'anno, si suole tener Congregatione in tutte le feste del Signore, e della Madonna, che si guardano, nelle feste de Santi Apostoli, che occorrono di Mercordì, e nella festa de tutli i Santi: si suole anco tener Congregatione in altri giorni per varie occasioni, o, della festa propria, o, della disciplina, o, degl'vfficij della settimana santa.

2. Per occasione della festa propria, che è quella dell'Assontione della Madonna, si suol fare l'antiottaua di essa, cominciandola alli 8. del mese d'Agosto, e continuandola li seguenti giorni, in ciascuno de'quali la matina si radunano li fratelli nell' Oratorio, oue si dice vna Messa, si dicono le Litanie della Madonna, si fa vn pezzo d'oratione mentale sopra i punti, che propone il Padre per eccitar deuotione verso la gloriosissima Vergine, e poi si recitano semplice-

plitemente le hore dell'vfficio della medesima Vergine. Di più il giorno delle sua vigilia si fa Congregatione per dir'il Vespero, e dopò esso disciplinarsi, come più distesamente si dice più a basso nel Cap. 6. delle Consuetudini circa gl'vfficij diuini.

3. Per occasione della disciplina si congregano li fratelli la sera in tutti li Mercordì della Quaresima, nel Venerdì santo, in tutti li Venerdì dell'Auuento, nella Vigilia dell'Assonta, come s'è detto. E quanto al modo dell'essercitio della disciplina vedasi il suo Capitolo particolare 13. più a basso.

4. Per l'occasione de gl'vfficij tenebrosi della settimana santa si congregano i fratelli ne i tre giorni, che si dicono, così la sera, come la matina, e di più il Giouedì santo la matina per la Messa, e communione nel medesimo Oratorio, e per la conferenza sopra il santissimo Sacramento, dopò la quale sogliono i fratelli andar'in Chiesa ad accompagnar'il santissimo Corpo del Signore al Sepolcro. E la matina del Sabbato santo per dir prima le hore, poi le profetie, e la Messa, come nel sudetto

 detto

detto cap. 6. delle Consuetudini circa gl'vfficij diuini.

5. Per l'oratione con l'espositione del santissimo Sacramento nell'Oratorio, si congregano in esso solamente il giorno della festa della Pentecoste nel modo contenuto nel cap. 11. delle Consuetudini circa le quaranta hore. Ma quando la Congregatione mette formalmente l'oratione delle quarant'hore in Chiesa nelli tre vltimi giorni di Carneuale, i fratelli frequentano la Chiesa istessa come siegue.

6. Nella Domenica in Quinquagesima non si tiene Congregatione per l'occupatione sudetta dell'oratione delle quarant'hore, che si mette in Chiesa. Si radunano però i fratelli dopò essersi ricōciliati, per vdir Messa, e communicarsi tutti insieme nella Chiesa, in vna delle cui cappelle suole il Prefetto della Congregatione, o, qualch'altro celebrare, e communicarli.

7. Nella Domenica di Pasqua di Resurrettione, per l'obligo, che ha ogni christiano di cōmunicarsi nella propria parochia non si fa Congregatione: ma si fa in vna delle due feste seguen-

seguenti, per poter'aggiustar'in essa le cose appartenenti al viaggio delle sette Chiese, del quale minutamente si tratta nel cap. 16. delle Consuetudini.

8. Ne anche il giorno della festa del Natale del Signore si suole tener Congregatione, accioche i fratelli possino attendere ad altre loro deuotioni particolari, come molti di essi haueranno forsi assistito a quelle della notte.

9. Nel giorno della festa della santissima Annuntiatione similmente si tralascia la Congregatione per la funtione solẽne, che si fa nella Chiesa sopra la Minerua: e così s'osserua anco generalmente quando dal Pontefice si fanno certe attioni publiche principali, e notabili, alle quali suol concorrere molto popolo.

10. Si tralascia anco quando si fa Concistoro publico, e quelle volte, che tutti, o, la maggior parte de' fratelli sono verisimilmente occupati, come per le processioni fra l'ottaua della solennità del santissimo Sacramento, o, per altra ragioneuole causa à giudicio del Padre, e del Prefetto, i quali ne sogliono dar prima

auiso, accioche gl'altri fratelli sappino, se deuono venir'alla Congregatione, o, nò.

Circa le Congregationi segrete. Cap. IV.

1. NEl primo Sabbato di ciascun mese, & nelli altri Sabbati, quando occorre trattar di qualche negotio di consideratione, si fa Congregatione segreta immediatamēte dopò la Congregatione piena, e suole intimarla il Padre, o il Prefetto.

2. A detta Congregatione segreta sogliono interuenir'ordinariamente il Padre, il Prefetto, li doi Assistenti, il Segretario, & i dodici Conseglieri solamente: vi-si sogliono però anco chiamare tal volta altri vfficiali, o, altri fratelli non vfficiali, secondo le materie, che vi si hanno da trattare, ad arbitrio del Padre, o, del Prefetto.

3. L'ordine, che in essa s'osserua è il seguente. Primieramente si dicono vn Pater noster, & vn'Aue Maria, con l'oratione, Actiones nostras, quale dice il Prefetto. Secondariamente si propongono le cose da trat-

tarsi,

tarsi, e si pigliano i pareri di tutti. Poi si da licenza a ciascuno di proporre quel tanto, che gl'occorre per seruitio, e bene della congregatione. Per vltimo si da fine alla congregatione con l'Aue Maris Stella, e l'oratione Defende quæsumus, quale similmente dice il Prefetto.

4. Il primo a dir'il suo parere intorno a quelche si propone, è il Prefetto, dopò il quale sieguono il primo, & il secondo Assistenti, il Segretario, e di mano in mano gl'altri.

5. Si ricorda a i fratelli il seruar segreto oue bisogna.

6. Delle cose, che si determinano nella congregatione segreta, appartenenti alla congregatione tutta, si suole poi far parte a tutti li fratelli in piena congregatione la prima volta, che si radunano, acciò le possino, o, esseguire, o, astenersene: & il Segretario sì come ha cura di notar'il tutto fra gl'atti della congregatione così anche ha pensiero di ricordar'al Padre, & al Prefetto il far tal'vfficio in piena congregatione.

Circa gl essercitij ordinarij della Congregatione. Cap. V.

GL'essercitij ordinarij della congregatione sono li seguenti.

1. Primo si legge qualche libro spirituale per vn quarto d'hora mentre li fratelli si radunano, come alle Regole particolari de i Lettori.
2. Secondo, si dice la Messa.
3. Terzo, se non è necessario ripigliar la lettione spirituale per qualche occorrenza, come nelle sudette Regole particolari de i Lettori, si dicono dal Padre, o, dal Prefetto, o, da altro Prelato, o, dal primo Asistente, o, da altro Sacerdote le preci ante cōgregationem, con le Litanie della Madonna, rispondendo tutti i fratelli.
4. Quarto si propongono dal Padre breuemente alcuni punti di meditatione, quali poi si meditano da tutti i fratelli per vn quarto d'hora in silentio.
5. Quando finisce il tempo prefisso alla meditatione, suol'il Padre raccommandare alle orationi de'fratelli qualche particolare, o, vniuersale

occor-

occorrenza, o, bisogno.

6. Sesto, il resto del tempo si spende, o, nelle conferenze spirituali, si come si dice nel capo 10. circa le conferenze, o, in qualche altro essercitio spirituale, che si varia conforme alli giorni.

7. Settimo, s'auisano gl'essercitij da farsi nella futura Congregatione, & altre cose simili.

8. Ottauo, si leggono le lettere dirette alla Congregatione, quando taluolta ne vengono di fuori.

9. Nono, si riceuono i fratelli, ch'entrano di nuouo nella Cõgregatione, quando occorre.

10. Decimo, ogni Sabbato il Segretario legge le indulgenze di Roma, che possono guadagnar'i fratelli da vn Sabbato all'altro, con dire sette volte il Pater noster, e l'Aue Maria in qualche Chiesa di quelle della Compania di Giesù, o, in altre quãdo nel luogo, oue si trouano, non sono Chiese di detta Compagnia, come più distesamente stà posto nella Parte prima delle Regole communi al numero 6. e nelle Regole particolari del Segretario della congregatione al numero 6.

11. Vndecimo, ogni Domenica il Segretario fa l'inuito d'alcuni fratelli all'hora presenti per la visita dell' Hospedale, con accennar l'hora precisa per trouarsi a tempo di seruir'il Signore nella persona di quei poueri infermi, come al cap. 14. circa la visita dell'Hospedale.

12. Duodecimo, si dicono nel fine d'ogni congregatione dal Prefetto, o, dall'Assistente togato, o, dal Padre, le preci post congregationem.

13. Decimoterzo, si dice ogni Domenica, o, altra festiuità grande, vn'altra Messa dopò la congregatione per quelli, che non fussero stati, ne communicatisi nella prima.

14. Nel Sabbato più vicino alla prima Domenica del mese, quando si può, e v'è tēpo, si suole dar dal Padre qual che ricordo, che suegli tutti per la communione generale da tenersi nella detta prima Domenica.

15. Circa la communione de i fratelli tanto nella detta prima Domenica del mese, quanto nelle seguenti, & in altre festiuità, si veda quelche se ne dice nella Parte prima delle Regole communi al numero 4. e nel Capo VIII delle Consuetudini.

Nel

16. Nel primo Sabbato del mese si dice la Messa, e l'vfficio de' morti con vn notturno, e tre lettioni per le anime de' fedeli defonti della congregatione in vniuersale, e prima di cominciarsi l'vfficio il Segretario legge i nomi di tutti li fratelli morti. E concorrendo taluolta nel medesimo primo Sabbato la distributione de' Santi, si fa l'vno, e l'altro essercitio in detto giorno, ma questo secondo con breuità.

17. Nel secondo Sabbato del mese si ragiona da' fratelli sopra il Santo, & anco sopra la virtù, che sono toccati in commune alla congregatione nella distributione de' Santi fatta per quel mese.

18. Il terzo Sabbato non ha essercitio determinato fuori delli sudetti, ne il quarto quando il mese ne ha cinque; ma questi Sabbati vuoti possono taluolta seruire per la cõtinuatione della lettione delle Regole ad arbitrio del Padre, come nella Parte Sesta delle Regole communi della congregatione.

19. Nell'vltimo Sabbato si suol fare la distributione de' Santi, con l' altre cose, che ricerca quell' at-

tione, si come più a pieno si dice nel capo particolare 12. di questa materia della distributione de' Santi.

20. Nelle feste del Signore, della Madonna, de tutti i Santi, e de gl'Apostoli, non v'è essercitio determinato, ne di ragionamento, ne di conferenze, ma il Padre suol' veder', e deliberare quel che sia più a proposito.

21. Quando s'espone il santissimo Sacramento nell'Oratorio si fa dopò la Messa vn ragionamento, così ancora s'osserua tutte le volte, che si fa la disciplina dopò i gradi, se bene si procura che sia breuissimo, come più distintamente stà notato nel cap. 11. circa l'oratione delle quaranta hore.

22. Nel giorno dell'Assonta, la matina si dice la Messa dal Prefetto, o, da altro Prelato, si tiene la communione generale, alla quale s'ammettono anco forastieri, si dicono poi le preci solite con le Litanie della Madonna, & appresso, o, si fa qualche sermone, o, si vanno dicendo altre Messe. E quanto all'antiottaua di detta festa si osserua quelche se ne dice nel capo 3. delle Consuetudini al numero 2.

23. Nel Sabbato fra l'ottaua della cõmemo-

memoratione de i defonti si dice la Messa di requiem, e poi l'vfficio intiero de'morti per li fratelli defonti della congregatione, e si lasciano le preci con le Litanie solite dirsi ante, & post congregationem, e la meditatione; ilche anco s'osserua quando si fa l'vfficio intiero per qualche fratello defonto.

24. In qualche altro giorno à ciò opportuno del mese di Nouembre ad arbitrio del Padre si dice la medesima Messa, & vfficio intiero de'morti per li fratelli benefattori della Congregatione defonti, con leggersi dal Segretario il Catalogo de'detti benefattori defonti, e con specificatione del bene fatto alla Congregatione: per le anime de' quali il Padre auisa, & esorta, che ciascun fratello Sacerdote dichi vna Messa, e ciascuno secolare dichi loro vna corona.

25. In qualche giorno del Mese di Decembre, o del seguente di Gennaro, ad arbitrio pur del Padre, si dice vna Messa, e poi si dicono i sette Salmi Penitentiali per li benefattori della Congregatione viui con leggersi dal Segretario li loro nomi, e cognomi, e con specificatione di quelche hanno

denato;e dal Padre si fa la medesima esortatione a i Sacerdoti de dire per essi vna Messa, & a i secolari di recitar'vna corona.

26. Ne i giorni, che si fa l'elettione de gl'vfficiali, non si fa la meditatioue, ne altro essercitio, ma s'osserua quelche si dice di sopra nel suo capo particolare.

Circa gl'Vfficij diuini. *Cap. VI.*

1. NElla vigilia dell'Assontione della Madonna titolo della Congregatione si dice, come altroue s'è accennato, il Vespero della festa da i fratelli semplicemente, ne s'vsa alcuna sorte di ceremouia esteriore di pluuiale, incenso, &c. Fa però l'vfficio il Prefetto, o, altro Prelato co'l rocchetto. Finito poi il Vespero si fa l'essercitio della disciplina.

2. Nell'vfficio intiero, che (come s'è detto) si fa nel Sabbato fra l'ottaua della cõmemoratione de'morti per i defonti della Congregatione, fa l'vfficio il Prefetto co'l rocchetto, se è Prelato: intonano doi fratelli, o, laici, o, Ecclesiastici, e le prime tre let-

tioni

tioni si dicono da tre laici, le tre seconde da tre ecclesiastici, o, togati, e le tre terze da tre Prelati, quando si può commodamente fare.

3. L'istesso si osserua nell'vfficio intiero, che si fa per i fratelli della Congregatione, che muorono. Ma nell' vfficio ordinario d'ogni Mese, nel quale si dicono solamente tre lettioni, la prima si dice da vn laico, la seconda da vn togato, e la terza da vn Prelato.

4. Ne i tre giorni della settimana santa si dicono i soliti vfficij tenebrosi il dopò pranzo, nell'istesso modo, nel quale si dice l'vfficio de' morti, variato solamēte il tuono, con pigliarsi quello, che è proprio di quel tempo, e li responsorij delle lettioni, le lamentationi, il Benedictus, & il Miserere si sogliono alle volte cantar'in musica, quando così giudica bene il Padre. La matina anco di detti tre giorni si dicono l'hore; e di più il Giouedì santo la matina si dice la Messa, si tiene communione generale nell' Oratorio, e si fa conferenza sopra il santissimo Sacramento, dopò la quale si và in Chiesa ad accompagnar'il santissimo Corpo del Signore al Se-

polcro.

polcro; & il Sabbato santo la matina dopò l'hore si dicono da fratelli le Profetie, si celebra la Messa dal Prefetto, o, da altro Prelato, o, dal Padre, si dicono le Litanie da fratelli, duplicando tutti insieme quelche dicono li doi coristi dinanzi all'altare, e nel fine si dice il Vespero, come nel capo 3. delle Consuetudini al numero 4.

5. Sempre che i fratelli s'hanno da venire a recitar'vfficij diuini ne i tēpi, & occasioni sopradette, i Sagrestani hanno cura di far la lista di coloro, che hanno da dire le lettioni, e profetie, e d'andar doi di loro a pigliarli, condurgli al legio, e ricondurgli a luoghi loro, come s'è detto nelle Regole particolari di essi Sagrestani.

Circa la celebratione delle Messe. Cap. VII.

1. LA prima Messa si suol dire al principio della Congregatione e sempre si comincia all'hora, che da tempo in tempo stabilisce il Padre, senza preterirsi punto, acciò gl'altri esercitij habbino il loro douuto tēpo

Nelle

2. Nelle feste si suol dire vn'altra Messa dopò la Congregatione, nella quale si communicano quelli , che non sono stati a tempo alla prima .

3. Queste Messe si sogliano ordinariamente dire dalli doi Sacerdoti fratelli della Congregatione , che a tal' effetto si eleggono quando si fa l'elettione de gl'vfficiali; se bene si preferiscono loro il Prefetto , & ogni Prelato , che alcune volte le vogli dire .

4. Si suole dal Padre auisar'a i fratelli l'hora precisa della Messa, così d'inuerno, come d'istate, & ne gl'altri tēpi di mezzo , a fine , che sapendola possino distribuir puntualmente il tempo per ogni cosa.

Circa la Sacra Communione . Cap. VIII.

1. LI fratelli, che s'hanno da communicare, sia nel giorno della cō munione generale, o, in altro per loro particolar deuotione, quando non arriuano a tempo per communicarsi con gl'altri nella prima Messa, differiscono a farlo nella seconda, che si suol dire dopò la Congregatione, per non turbare gl'essercitij di essa, & anco

co perche con l'aiuto della medita-tione, e delle conferenze si trouano poi meglio disposti a riceuere quel diuino cibo .

2. Il tempo della communione è dopò ch'il Sacerdote s'è communicato lui, e prima che pigli l'ablutione .

Circa l'oratione, e meditatione .
Cap. I X.

1. L'oratione, e meditatione per l'ordinario non si tralascia mai, quando si fa Congregatione, eccetto ne i giorni, ne i quali si fa l'elettione de gl'vfficiali, si recita l'vfficio de' morti con tre notturni, e s'espone il santissimo Sacramento nell'Oratorio, e la matina del Sabbato santo .

2. Per la meditatione si propongono dal Padre le materie, & i punti, ch'esso giudica più a proposito, & alle volte suol'il Padre dar'a meditare alcuni punti, che fa leggere in qualche libro da alcuno de' fratelli deputato da esso, o, legge lui medesimo .

3. La meditatione non dura più d'vn quarto d'hora, e si fa dopò le Litanie della Madonna, auanti ogn'altro essercitio spirituale: e prima di comin ciarsi

ciarsi suol'il Padre dopò dati i punti, o, il Prefetto, & mancando questo il primo Assistente, recitar l'oratione, Actiones nostras, e nel fine vno di essi comincia il Magnificat in piedi, e lo proseguiscono a vicenda i fratelli, cioè quelli da vna banda, e quelli dall'altra, e nel fine il medesimo Padre, Prefetto, o, Assistente dice l'oratione, Famulorum tuorum.

4. Quando però corre il mese dopò la morte d'vn fratello vltimamente defonto, prima dell'intonatione del Magnificat, s'intona da i medesimi del banco, e si proseguisce da i fratelli il Deprofuudis, & si finisce da vno de'sudetti del banco l'oratione de'morti conforme al grado di esso morto, e con l'espressione del suo nome, tutto inginocchioni.

Circa le conferenze. *Cap. X.*

1. LE couferenze si fanno per l'ordinarie in tutte le Domeniche dell'anno sopra gl'Euangelij correnti, & ogn'altra volta, che pare al Padre.

dre sopra le materie de' medesimi Euangelij, o, altre.

2. Tocca al Padre interrogar'i fratelli indifferentemente, come gli pare, e piace. Tiene però auuertenza di non interrogare, se non quelli, che si contentano d'esser'interrogati: e quando alcuno de'Signori Cardinali si compiace di fauorir simili conferenze non solo con la presenza, ma anche co'l dire qualche cosa spirituale, si lascia per l'vltimo, & il Padre alzato in piedi, con la berretta in mano, suole di ciò pregarlo.

3. Se a quelli, che il Padre interroga, non occorre dir cosa alcuna, basta che scouerto il capo dichino con semplicità, che non occorre loro niente; ma volendo dir qualche cosa, tornati a coprirsi, e sedendo la dicono con voce alta, acciò siano intesi da tutti, & è lecito al Padre, anzi solito d'inserir breuemente di quando in quando qualche cosa tra il dire dell'vno, e dell'altro a quel medesimo proposito.

4. In questo essercitio della conferenza si suole, com'anco si deue, fuggir l'ostentatione, & anco la prolissità, per dar tempo a gl'altri di dire: e si suole

suole tralasciare la speculatione, & attendersi con breuità, e simplicità a concetti morali, da'quali si può cauar frutto, che è il fine della Congregatione in ogni cosa, specialmente nella conferenza.

Circa l'oratione delle quarant'hore.
Cap. XI.

1. QVando s'ha da esporre il santissimo Sacramento nell'Oratorio il giorno della Pasqua di Pentecoste, si orna decentemente l'Altare, e l'Oratorio.

2. Quella matina si dice la Messa dall Prefetto, o, da altro Prelato, & in essa si fa communione generale, con tramezzarseci qualche musica deuota secondo la commodità, che se ne può hauere.

3. Finita la Messa si dicono immediatamente senza perder tempo le Litanie solite dirsi dal celebrante, & i fratelli rispondono tutti deuotamẽte, e dopò fatte le ceremonie consuete in simile funtione s'espone il santissimo Sacramento nel luogo preparato.

4. Dopoi si fa vn sermone, e partendosi

dosi il popolo, li fratelli, secondo la lista, che stà attaccata presso la porta dell'Oratorio, sieguono di mano in mano a fare mētre dura quel giorno le loro hore determinate.

5. Fra il giorno anche si suol'alle volte fare qualche altro ragionamento da alcuno de' Prelati, o, altri fratelli ecclesiastici della Congregatione, o, da alcuno de' Padri della Compagnia ad hora opportuna.

6. Su'l tardi poi si porta a riporre in Chiesa il santissimo Sacramento cō la decenza conueniente.

7. Ma nella Domenica in Quinquagesima, per esser'all'hora gl'vltimi giorni di Carneuale, la Congregatione mossa da zelo dell'honor di Dio, che in quel tempo suol'essere più che mai offeso, mette l'oratione delle quarant'hore nella Chiesa per commodità tanto de gl' huomini, quanto delle donne, a fine de distrarre le genti in tal modo da i disordini carneualeschi, e tirarle a far bene. Nel che concorrono i Padri anch'essi con grand'ardore, facendo in quei tre giorni molti sermoni, & esortationi ad hore conuenienti, e porgendo il conseglio, & aiuto loro alla

Con-

Congregatione in molte cose, specialmente in quelche tocca l'apparato di tutta la Chiesa, e della tribuna, oue s'espone il santissimo Sacramento, e diuersi chori di musiche eccellenti, e deuote, tramezate giudiciosamente in varie hore, acciò tutto siegua con quella maggior solennità, e vaghezza, che sia possibile, slargando la Congregatione liberalmente la mano alla spesa per il pio rispetto, & intentione, che si ha all'hora di tirar le genti a Dio per ogni via, e modo, che si può.

8. Sogliouo gl' Illustrisimi Signori Cardinali in gran numero quella matina interuenire alla celebratione della Messa solenne, al primo sermone, & all'espositione del santissimo Sacramento, così per honorar quella pia funtione, e la Congregatione, come per edificatione del Popolo, si suole anco far'inuito al Sommo Pōtefice per quando gli piace di venir ad honorar con la sua presenza quel diuinissimo Sacramento, & ad eccitar maggiormente la deuotione del suo popolo.

9. Li fratelli della Congregatione sogliono, per far maggior ossequio al

san-

santissimo Sacramento, partendosi dall'Oratorio con ordine, e ciascuno con torcia accesa in mano, arriuar'alla tribuna a tempo, che si vuol' andar'a fare l'espositione in alto per assistere a quell' attione, mentre si fa.

10. E se bene sogliono anco i fratelli in detti tre giorni frequentar le loro attioni in ogn'hora ad essi cõmoda indifferentemente; nondimeno, accioche in ciascun'hora vi sia vn particolar numero di essi, che vi assista, se ne fa dal Segretario vna lista, che si affige nell'Oratorio, e presso la Sagrestia della Chiesa, secondo la quale in ciò si gouernano ordinatamente, come nelle Regole particolari di detto Segretario della Congregatione al numero 8.

11. Gl'inuiti, i riceuimenti, & altre preuentioni particolari, che si fanno per questa oratione delle quarãt'hore, che si tiene nelli detti tre giorni, sono le seguenti.

Nella Congregatione del penultimo Sabbato auanti la Domenica della Quinquagesima al più tardi, si deputano alcuni Prelati, e fratelli in numero, e qualità competenti per inui-

inuitare, e poi riceuere i Signori Cardinali, quali Prelati, e fratelli si sogliono scompartire, accioche venendo Cardinali, e corrẽdo poco spatio di tempo dall'intrata d'vno a quella dell'altro, non resti il secondo, o, terzo Cardinale senza complimẽto per quello, che si fa al primo, & al secondo, & i medesimi sogliono anche accompagnarli quando se ne vanno, facendo con essi conuenienti vfficij di ringratiamenti.

Nella Congregatione medesima si deputano anco alcuni fratelli per inuitar le Compagnie, e Confraternite di Roma, distribuendone tante per fratello secondo a ciascuno torna più commodo. Nell'istessa Congregatione si deputano alcuni fratelli, liquali a vicenda riceuono le Compagnie quando vẽgono, & all'vscire fanno con esse vn poco d'vfficio di cortesia.

Circa la distributione de i Santi, che si pigliano ogni mese per protettori, & auuocati. Cap. XII.

1. NEll'vltimo Sabbato di ciascun mese si distribuiscono i Santi per

per il mese seguente; ilche si fa con certe cartelle preparate da Sagrestani per quel giorno in numero sufficiente: ciascuna delle quali suol'hauere, oltre il nome d'vn Santo, & il giorno della sua festa, vn detto, o sentenza spirituale, vna virtù, alla quale s'ha da attendere specialmente, & vn negotio particolare, che s'ha da raccommandar'a Dio.

2. Il modo, che si tiene in distribuir queste cartelle de' Santi, è il seguente.

Finita quella matina la meditatione si porta dal Sacerdote celebrante il Crocefisso, accompagnato da doi sagrestani alli lati con doi candelieri, e lumi accesi, e dietro da vn'altro sagrestano, che porta vna tazza d'argento con le cartelle de'santi, e collocato il tutto sopra la tauola del magistrato, come stà notato nelle Regole particolari de'sagrestani al numero 4 si dice il Veni Creator Spiritus, con l'oratione, Deus, qui corda Fidelium, e restando tutti ingignocchiati, il Padre piglia vna cartella con vn Santo, che ha da essere in quel mese seguente protettore, & auuocato di tutta la Congregatione in

com-

commune, la legge publicamente, e tutti i fratelli fanno vn poco di breuissima oratione volti all'altare, ringratiando il Santo del mese, che finisce, della protettione tenuta della Congregatione, e pregando il nuouo di pigliarla in suo luogo: leuati poi in piedi, e posti a sedere il Padre piglia vn Santo per se, e legge la cartella nell'istesso modo, seguitano poi il Prefetto, il primo, e secondo Assistenti, & il Segretario, & appresso tutti gl'altri fratelli, cominciando per ordine da vn capo, e seguitando di mano in mano, secondo che vengono chiamati per nome, e cognome dal Segretario, come nelle Regole particolari del Segretario al numero 7. e ciascuno mentre si legge dal Padre la sua cartella stà con ambidoi li ginocchi in terra, e co'l capo scoperto dinanzi alla Croce, e riceuuta la cartella di mano del Padre và a far'vn poco di breuissima oratione, conforme à quelche s'è detto di sopra, che fa la Congregatione tutta, applicandola al suo Santo, & alla sua persona particolare: Finita la distributione si dicono dal Prefetto, con rispondere li fratelli,

E le

le Litanie de'Santi, sino ad omnes Sancti, & Sanctæ Dei, inclusiue, nominando il Santo toccato alla Congregatione nel luogo, che gli conuiene fra gl'altri, se non è de i Santi nominati nelle Litanie, e repetendolo due volte: e dopò le Litanie si dice l'oratione, Concede quæsumus Omnipotẽs Deus, vt intercessio, &c.

3. La cartella del Santo, che è toccato alla Congregatione in commune, s'attacca dal Segretario in luogo, oue possa da tutti, sempre che si vuole, esser commodamente vista, e letta.

4. S'auisano poi li fratelli, ch'hanno da ragionare a suo tempo del Santo, e della virtù.

5. A quelli, che non si sono trouati presenti alla distributione, acciò nõ restino priui di così gran bene, si sogliono dar le cartelle il giorno seguente senz'altra ceremonia; & a i Cardinali, & a gl'infermi della Congregatione, si mandano in casa.

6. Mentre si fa la distributione de i Santi stanno tutti ascoltando con attentione i detti, e le sentenze spirituali, che sono nelle cartelle, che si leggono, e procurando di cauarne frutto.

Cir-

Circa l'essercitio della disciplina. *Cap.* XIII.

1. PEr l'essercitio della disciplina si radunano li fratelli nell'Oratorio la sera verso le vintidue hore, tutti li Venerdì dell'Auuento per apparecchiarsi meglio a celebrar'il santo Natale del Signore: tutti li mercordì della Quaresima in honore della Passione di Giesù Christo, & il venerdì santo: la vigilia dell'Assontione di Nostra Signora, che è il titolo della nostra Congregatione: e generalmente quãdo occorresse qualche necessità commune, o, bisogno della Santa Chiesa, a giudicio del Padre, o, del Prefetto.

2. L'ordine, che si tiene in questo essercitio, è, che prima si dicono li gradi conforme a i tempi, intonãdo doi fratelli, e rispondendo tutta la Congregatione inginocchioni. Dopoi si fa vn breue sermone: finito il quale si distribuiscono le discipline, & i fratelli si accommodano con quiete, e deuotione, o, nell'Oratorio, o, in quelle stanze vicine, e smorzati li lumi, si fa da vn fratello vn breuissi-

mo eccitamento alla compuntione: poi si fa la disciplina recitandosi alternatamente il Miserere con altre orationi. Nell'vltimo si fa da tutti l'adoratione della Croce, cominciando quelli del banco, laquale finita il Prefetto co'l rocchetto accompagnato da quattro torcie escie dalla sagrestia a recitar'a piedi della Croce l'oratione solita, & dà la beneditione co'l Crocefisso.

3. Ne i tempi particolarmente della Quaresima, e dell'Auuento, si suol far'inuito di Cardinali, e vi s'ammettono forastieri; vi si suol'anco far'vn poco di musica suaue, e deuota.

4. Nella vigilia dell'Assonta si recita il Vespero della Madonna prima delli gradi per la disciplina.

5. L'Altare s'accommoda decentemente conforme a i tempi, & alle festiuità.

Circa la visita dell'Hospedale.
Cap. XIV.

1. ORdinariamente in tutti i venerdi dell'anno non impediti da altro essercitio in Congregatione, o, da altra occasione più vrgente, suol'an-

suol'andar la matina qualche conueniente numero di fratelli, (e vi và anche il Padre) a visitar'vn'hospedale, & a seruir quegli infermi nel desinare, pigliando anche occasione di dar loro cibo di buoni ricordi, si che venghi essercitata la carità non solo co i corpi, ma anche con l'anime loro in quel poco di tempo, ch'in ciò s'impiegano. E perche l'hospedale della Consolatione è il più vicino, a quello particolarmente si suol'andare. L'hora si procura di saperla vn giorno per l'altro dal Priore dell'hospedale. Et i fratelli vi vanno da se, senza obligo di radunarsi altroue, che nell'hospedale medesimo. Et oltre alcuni, i quali sono soliti d'andarui quasi per l'ordinario spontaneamente, è costume, ch'altri siano a ciò specialmente, & in publica Congregatione inuitati dal Segretario la Domenica precedente per il venerdì venturo, i quali sentendosi nominare si cauano il cappello per segno ch'accettano l'inuito.

mo eccitamento alla compuntione: poi si fa la disciplina recitandosi alternatamente il Miserere con altre orationi. Nell'vltimo si fa da tutti l'adoratione della Croce, cominciando quelli del banco, laquale finita il Prefetto co'l rocchetto accompagnato da quattro torcie escie dalla sagrestia a recitar'a piedi della Croce l'oratione solita, & dà la benedittione co'l Crocefisso.

3. Ne i tempi particolarmente della Quaresima, e dell'Auuento, si suol far'inuito di Cardinali, e vi s'ammettono forastieri; vi si suol'anco far'vn poco di musica suaue, e deuota.

4. Nella vigilia dell'Assonta si recita il Vespero della Madonna prima delli gradi per la disciplina.

5. L'Altare s'accommoda decentemente conforme a i tempi, & alle festiuità.

Circa la visita dell'Hospedale.
Cap. XIV.

1. ORdinariamente in tutti i venerdì dell'anno non impediti da altro essercitio in Congregatione, o da altra occasione più vrgente, suol'an-

suol'andar la matina qualche conueniente numero di fratelli, (e vi và anche il Padre) a visitar'vn'hospedale, & a seruir quegli infermi nel desinare, pigliando anche occasione di dar loro cibo di buoni ricordi, si chè venghi essercitata la carità non solo co i corpi, ma anche con l'anime loro in quel poco di tempo, ch'in ciò s'impiegano. E perche l'hospedale della Consolatione è il più vicino, a quello particolarmente si suol'andare. L'hora si procura di saperla vn giorno per l'altro dal Priore dell'hospedale. Et i fratelli vi vanno da se, senza obligo di radunarsi altrouè, che nell'hospedale medesimo. Et oltre alcuni, i quali sono soliti d'andarui quasi per l'ordinario spontaneamente, è costume, ch'altri siano a ciò specialmente, & in publica Congregatione inuitati dal Segretario la Domeuica precedente per il venerdì venturo, i quali sentendosi nominare si cauano il cappello per segno ch'accettano l'inuito.

Circa le offerte spirituali. *Cap. XV.*

1. SOgliono i fratelli far'alcune offerte spirituali a Dio, alla Madonna, & a i Santi, lequali consistono in digiuni, discipline, e communioni, visite d'hospedali, visite de' carcerati, Messe, lemosine, scale sante, sette Chiese, rosarij, corone, vfficij, orationi mentali, o, vocali, atti di virtù, & altre opere pie da farsi, o, per tutto vn mese, o, per vna settimana, o per vn solo giorno, ad arbitrio di ciascuno.

2. Queste offerte si sogliono farene i giorni, ch'il Padre assegna, e per occasioni delle festiuità seguenti, cioè dell'Assontione della santissima Vergine, di tutti i Santi, dell'Auuento, dell'Epifania, e della Domenica delle Palme, che per esser giorno, nel quale si diede principio alla nostra Congregatione, se ne fa l'annuale commemoratione, rendendone gratie a Dio, & alla sua santissima Madre, & in ricognitione di tanto fauore se gl'offerisce qualche cosa della nostra pouertà, massime che in

tal

tal giorno và il Signore tanto spontaneamente alla morte per amor nostro, e si prega per il felice progresso, & aumento di spirito della Congregatione .

3 . E sempre che si sentono turbulenze o, necessità vrgenti di Santa Chiesa, si fanno queste offerte spirituali , acciòche si mitighi l'ira diuina . Possono anche in simili occorrenze radunarsi alcuni fratelli qualche giorno della settimana nell'Oratorio per placar'Iddio con orationi , & atti di penitenze , e quando parerà al Padre, o , al Prefetto , tutta la Congregatione douerà andare alle scale sante , o , in vn'hora determinata tutti insieme, o , separatamente all'hora, che sarà a ciascuno più commoda .

4 . Le sudette offerte si fanno in scritto con parole, & intentioni tali , che non s'intendino , ne si tenghino per voti , ma solo per proponimenti pij , per l'inosseruanza de'quali non s'incorre in alcun peccato, ma solamente si perde il merito , che s'acquistarebbe facendo quel bene. E nel polizino si mette il nome, e cognome del fratello, che offerisce, qual polizino si porta da casa fatto, ouero si scriue

nell'Oratorio istesso nelle cartelle; che perciò si preparano, ritenendosene il fratello offerente vna copia per sua memoria. Và poi ciascun fratello a portar' il suo polizino alla cassetta per quest'effetto posta a piedi d'vn Crocefisso dinanzi all'altare, con basciar prima i piedi al Crocefisso, e ciò secondo l'ordine del sedere. Ne vengono i polizini in mano d'altri, che del Padre solo, ilquale li abrugia; e la notitia del contenuto in essi serue solo al bene spirituale de i fratelli istessi.

Circa la deuotione delle sette Chiese.
Cap. XVI.

1. IL primo Giouedì fra l'ottaua della Pasqua di Resurrettione è solito della Congregatione d'andar tutti insieme alle sette Chiese, con far posata in qualche luogo commodo, e condecente a mezza strada.

2. Tutti si deuono trouare in S. Pietro all'hora assegnata, oue ciascuno visita da se gl'altari, e poi vnitamente s'auuiano verso S. Paolo, e si deue auuertire, che le carrozze non vadino auanti a quei, che caminano a piedi,

piedi, per non caggionar disturbo, e conuiene, che sempre la prima sia quella del Prefetto, dietro alla quale vadino l'altre ordinatamente, e con quiete.

3. Al portone di S. Spirito si fermano tutti, & iui si dice l'itinerario da qualche Sacerdote, e poi si seguita il viaggio con modestia, recitando ciascuno priuatamente la corona, o, vfficio, o, altra sua deuotione: & in certi luoghi fuori dell'habitato si dicono da tutti insieme le Litanie de' Santi, o, della Madonna, o, altre orationi, che dal Padre vengono ordinate.

4. Circa la mezza Quaresima si fanno alcuni Proueditori, per prouedere le cose occorrenti per il viaggio, e s'auuisa in Congregatione la giornata, acciò quelli, che vogliono andar'alle Chiese, si scriuano da i Proueditori, e tutti siano scritti almeno a mezza la settimana santa.

5. E se bene sarebbe conueniente, che i fratelli della Congregatione soli, e senza forastieri facessero questa deuotione, nondimeno quando si giudicarà bene d'inuitarci alcun forastiero, non si farà senza espressa li-

cenza del Padre, o, del Prefetto con molta circonspettione, e non vi s'ammetterà alcuno, che non sia inuitato da qualche fratello della Congregatione, i quali auuertiranno di non menarui, se non persone, che possino essere di molta edificatione.

6. Si douerà scriuere anticipatamente il numero delle carrozze, che s'haueranno da condurre, & i nomi de' padroni di esse: e sappino tutti, che non deuono menar seco seruitori, contentandosi quel giorno per il buon'ordine, e commodità commune di patir qualche scommodo nelle loro persone, e s'auisino li carozzieri, che non entrino nel luogo, oue si farà la posata, e che tornino alle vinti hore per seguitar il viaggio delle Chiese.

7. In ciascuna delle sette Chiese si diranno cinque Pater noster, e cinque Aue Maria al santissimo Sacramento, e tre alli altari de gl'Apostoli oue sono, & vn Pater, & vn'Aue a gl'altri altari, seguitando tutti nella visita degl'altari il Prefetto, o, chi altro sarà assegnato per far la guida.

8. Quando sarà vicino il tempo del partirsi dal luogo della posata si darà il

rà il segno per vn breue sermone, al quale doueranno tutti esser presenti.

9. Finite le Chiese tutti insieme s'auuiaranno verso la Chiesa del Giesù, smontãdo tutti a piedi a Monte Magnanapoli. Nella sudetta Chiesa poi si canta il Te Deum laudamus, per ringratiar'il Signore, dal quale procede ogni nostro bene.

Circa la Candelora, e le Palme. Cap. XVII.

1. NEl giorno della Candelora, & in quello delle Palme si suol fare la benedittione di esse dal Prefetto, o, da altro Prelato della Congregatione, o, altra persona celebrante nell'Oratorio. E si come tutti li fratelli si reputano vguali mẽtre sono congregati in carità, & vnione, così le candele, & i rami d'oliue si fanno vguali per tutti senza alcuna differenza, eccettuati il Prefetto, & altri della banca, co i quali è permessa qualche particolar dimostratione. La distributione di esse si fa a tutti li fratelli della Congregatione, che si trouano presenti nell'Oratorio andando tutti a pigliarle dal cele-

brante per ordine, cominciandosi dalla banca, e poi seguitando da i capi banchi.

Circa l'accusa de' proprij difetti, e mancamenti. Cap. XVIII.

1. SI costuma alle volte da certi fratelli più feruenti d'accusarsi publicamente de i difetti, e mancamenti commessi intorno all'osseruanza delle Regole, & in altre cose: e stando dinanzi al Padre, & al Presetto, con voce alta, modesta, & humile ne dimandano così in publico la penitenza, la quale si dà dal Padre. In simili atti oltre che danno edificatione a gl'altri, e si fanno più diligenti osseruatori delle Regole, vengono à meritar molto presso Dio benedetto. Il tempo opportuno per far queste accuse è dopò finita la meditatione, e prima che si dia principio alle conferenze.

Circa il modo d'entrar nell'Oratorio, e di vscire. Cap. XIX.

1. TVtti li fratelli, che sogliono portar arme le depógono fuori dell'

ri dell'Oratorio. Quando poi entrano, presa prima l'acqua benedetta, segnano con vn piroletto i loro nomi nella tauoletta de' fratelli frequẽtanti, che nell'ingresso trouano affissa; e di più quei, che si vogliono communicare, segnano nel medesimo modo i nomi loro in vn'altra tauoletta posta, come altroue s'è detto, tra li banchi, e la sagrestia, pur co i nomi de' frequentanti, che non sono Sacerdoti, accioche i Sagrestani sappino il numero di quei, che vogliono la communione, e prouedino di particole sufficienti.

2. Fatto questo si pongono in oratione con ambidoi li ginocchi in terra, quale fanno per lo spatio, ch'a loro piace, mentre non sono cominciati gl'esserciti; ma arriuando mentre si fa la meditatione, meditano insieme con gl'altri; e se arriuano mentre si danno i punti per la meditatione, ouero mentre si fa la conferenza, o, qualche sermone, o, esortatione, o, ragionamento, basta, che s'inginocchino, e che faccino vn pochetto di breuissima oratione, e dopò fatta riuerenza all'altare, si voltino anche a quei, che siedono in banca; e bastarà

ch'il

ch'il Prefetto, o, il Padre, essendo quello occupato in ragionare, renda loro il saluto co'l cauar di berretta, per non disturbar gl'essercitij, ne diuertir le menti: si mettono poi a sedere in luogo, che posſino esser visti commodamente, procurando d'vnirsi all'in sù quanto più si possa, per lasciar luogo a gl'altri.

3. Nel sedere s'osserua esattamente quel che stà notato nella Parte Quinta delle Regole communi al numero 27. procedendosi senza ceremonia, ne precedenza alcuna tra i fratelli, siano pur di qual conditione si vogli, ma secondo vengono, così si mettono a sedere indifferentemente; solo a i Cardinali, & ad Ambasciatori de Potentati, a Principi grandi, & altri simili si danno sedie, le quali si collocano nel mezzo dell'Oratorio da vn canto, & il Padre, il Prefetto, li doi Asſistenti, & il Segretario della Congregatione stanno ne i loro luoghi destinati nella banca. Nell'vscire s'osserua il medesimo, senza tener conto di precedenza, la quale fu sempre causa di disunione, e disparere.

Cir-

Circa il riceuere nuoui fratelli. Cap. XX.

1. OLtre quelche pienamente si dice nelle Regole Particolari per quelli, che desiderano esser riceuuti nella Congregatione; e nelle Regole particolari per li loro instruttori, particolarmente al numero 7. si riduce a memoria, che dopò fatta da detti loro instruttori la relatione in piena Congregatione, si dicono le solite preci, cioè il Veni Creator Spiritus, e l'oratione dello Spirito santo; poi si mandano a partito, e la maggior parte de'voti vince. Per la introduttione di essi nella Congregatione seguente per mezzo delli instruttori, si riceuono alla porta dell'Oratorio da i Sagrestani con le sosolite preci, e ceremonie, cioè posti in mezzo da doi Sagrestani sono da essi condotti ad inginocchiarsi presso l'altare, oue fanno vn poco d'oratione, quale finita sono da i medesimi Sagrestani condotti alla banca, oue vengono abbracciati in nome di tutta la Congregatione, prima dal Padre, poi dal Prefetto, & appresso

presso dalli doi Assistenti, e dal Segretario, come nelle Regole particolari de' Sagrestani al numero 6. e si ricorda loro l'indulgenza plenaria, che acquistano; finalmente poi si cãta il Te Deum laudamus, con l'oratione, Da nobis quæsumus Domine perseuerantem, &c.

Circa le spese, e cerche, le quali si fanno tra i fratelli per li bisogni occorrenti. XXI.

1. SI procura di grauar quanto meno si possa le borse de' fratelli, e quando occorrono li bisogni non si sforza alcuno di essi.

2. Ma perche l'apparato, che si fa per l'oratione delle quarant'hore, che si mette li tre vltimi giorni di Carneuale in Chiesa, ricerca spesa straordinaria, si suole quando s'auuicina il Natale del Signore mettere sopra la tauola della banca vno, o, più fogli, ne i quali i fratelli vanno ciascuno a scriuere quel che piace loro di contribuire per la spesa di detto apparato, & a suo tempo se ne fa riscotere il dinaro.

3. Finalmente tutto il dinaro, che ap-

par-

partiene alla Congregatione, passa per mano del Camerlengo di essa, il quale deue scriuere tutto l'introito, & esito in vn libro a posta per renderne conto vna volta l'anno.

Modo

Modo di raccommandarsi à Dio la matina.

RIngratiar Dio delli beneficij riceuuti generalmente, e particolarmente per hauerci ben custoditi quella notte.

Offerir tutto se stesso nelle mani di Dio, e pregarlo che ci custodischi, e dia gratia di far quel giorno ogni cosa conforme al suo volere.

Considerar quelle cose, che più c'inclinano al peccato, deliberando di astenercene, e di cominciar all'hora a rinouarci, come il Signor nostro Giesù Christo ci ha insegnato.

Dimandar'aiuto di ciò alla beatissima Vergine, & all'Angelo Custode, e raccommandarci a tutta la compagnia de i Beati del Cielo, particolarmente al Santo nostro Protettore in quel mese.

Vltimaméte dire tre volte il Pater noster, e tre l'Aue Maria per tutti i fedeli viui, e morti, & andar deuotamente alla Messa, offerendo a Dio sacrificio per i nostri peccati, e per i bisogni di Santa Chiesa.

Modo di essaminar la coscienza la sera.

RIngratiar Dio de i beneficij riceuuti generalmente, e particolarmente di quelli di quel giorno.

Dimandar gratia al Signore vero lume per conoscere, & odiar'il peccato, e particolarmente gl'errori commessi quel giorno.

Dimandar conto all'anima sua di tutto quello, in che hauerà offeso Dio in quel giorno, con pensieri, parole, opere, & omissioni, attendendo a quei difetti, a i quali è più inclinato.

Dimandar'a Dio humilmente perdono di qualsiuoglia difetto, o, peccato, che in se hauerà trouato.

Hauer fermo proposito di guardarsi con l'aiuto diuino da' peccati per l'auuenire, con proposito di confessarli, e dir'il Pater noster, l'Aue Maria, & il Credo.

Ordi-

ORDINE, E DISPOSITIONE
generale delle materie.

PRIMIERAMENTE.

SI propongono le Regole communi della Congregatione, le quali sono distinte in sei Parti, e tutte insieme si ristringono in numeri 32.

Prima parte tratta di quello, che li fratelli deuono fare verso se stessi.

Seconda parte tratta di quello, che li fratelli deuono fare verso li Superiori.

Terza parte tratta di quello, che li fratelli deuono fare fra di loro.

Quarta parte tratta di quello, che li fratelli deuono fare verso i prossimi.

Quinta parte tratta di quello, che li fratelli deuono fare verso la Congregatione, & in essa.

Sesta parte tratta circa le Regole communi, e particolari, e l'osseruanza di esse.

SECONDARIAMENTE.

SI propongono le Regole particolari per gl'vfficiali della Congregatione, le quali sono quattordici, cioè

ORDINE, E DISPOSITIONE *generale delle materie.*

PRIMIERAMENTE.

SI propongono le Regole communi della Congregatione, le quali sono distinte in sei Parti, e tutte insieme si ristringono in numeri 32.

Prima parte tratta di quello, che li fratelli deuono fare verso se stessi.

Seconda parte tratta di quello, che li fratelli deuono fare verso li Superiori.

Terza parte tratta di quello, che li fratelli deuono fare fra di loro.

Quarta parte tratta di quello, che li fratelli deuono fare verso i prossimi.

Quinta parte tratta di quello, che li fratelli deuono fare verso la Congregatione, & in essa.

Sesta parte tratta circa le Regole communi, e particolari, e l'osseruanza di esse.

SE-

SECONDARIAMENTE.

SI propongono le Regole particolari per gl'vfficiali della Congregatione, le quali sono quattordici, cioè

IN

IN TERZO LVOGO.

Capo,

FINALMENTE.

INDI-

INDICE COPIOSO,

Delle materie particolari.

Cap-

ogni

vfficij

qualche

32.33. Libro, che ha da tenere per notarui tutte le cose, che giornalmente si fanno. 29. Vn'altro libro piccolo per teneru notati li fratelli della Congregatione per il primo anno. 30 Nõ vi si scriuono li fratelli venuti da altre Congregationi, quando si sà che si fermeranno poco in Roma. 30. Vn libro grande per trasportarui dopò il primo anno li nomi de fratelli. 30. Vn libretto per notarui li fratelli, che partono da Roma. 30. Vn registro delle cose di momento, decreti, patenti, che spedisce la Congregatione, di quelle, che sono portate di fuori, e di certe lettere. 30 31. Terrà cura della tauoletta de fratelli frequentanti presso la porta. 31. E di quella de fratelli frequentanti per la communione, che li Sagrestani hanno cura d'esporre tra il capo banchi, e la porta della Sagrestia 31. Terrà in Sagrestia, o altroue la Bolla dell'erettione della Congregatione. 32. Hauerà vn Vicesegretario. 35. Ogni Sabbato legge le indulgenze di Roma, che si guadagnano la settimana seguente 32. Quando si distribuiscono i Santi chiama li fratelli ordinatamente per loro nomi, e cognomi a pigliar le cartelle. 32. Ogni Domenica matina inuita per nomi, e cognomi alcuni fratelli per visitar l'hospedale il Venerdì seguente. 32. Ha cura di far le liste de fratelli, che hanno da assistere all'oratione delle quarant'hore. 32. Quando cede il suo luogo al Segretario nuouo, e s'accusa. 70

Segretario per le materie delle paci. Regole sue particolari. Lui ha cura di distribuire in nome della Congregatione li negotij delle paci alli fratelli. 39. Ha cura di distribuire a ciascuno de gl'Assistenti, e Consegliari la lista

lista del suo Rione, che ha da visitare, e d'Informar ciascuno in particolare dell'vfficio, che deue fare con li curati. 37. Informarà ciascun Visitatore di quanto si è fatto circa negotij de paci cominciati, accioche li curati possino da lui hauer sodisfattione. 37. Altri ricordi, che douerà dare a detti Visitatori de Rioni. 37. Deue tenere vn libro, nel quale scriua le relationi, che faranno li detti Visitatori. 38. Deue tenere vn altro libro, nel quale noti le paci prese a trattare, cō li nomi di quelli, che le haueranno proposte, li nomi, e cognomi delle parti le cagioni delle nemicitie, a chi si è data cura di trattar ciascuna pace, il progresso, & esito di ciascun trattato. 38. Quando la cosa ricerchi segreto, se ci scriua solo quel che conuiene, che se ne dichi. 38. Quando si presenteranno memoriali, o, notamenti per trattati de paci, deue auuertire, che non siano di quelle, che la Congregatione non suole, ne deue abbracciare, conformandosi in ciò a quanto ne è steso nella Parte Quarta delle Regole communi. 38. consulterà col Padre, o, col Prefetto circa il soggetto atto per incaricarlo del trattato della pace in nome della Congregatione. Deue andar osseruando certi tempi, e congiunture più a proposito per spuntar difficoltà, e ricordarlo a quelli, che trattano le paci. 38. 38. Procuri di hauer libri, che trattino di questa materia: 39. Si elegghi vn Vicesegretario atto a potergli succedere quando esso lasciasse l'vfficio, & intanto supplire in casi d'impedimenti, e lo vada instruendo. 39

Santo, e virtù toccati alla Congregatione in commune. Quando, e da chi si fanno li ragionamenti di essi. 81. 98

Sera.

IL FINE.